

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO

ILL.MO SIG. PROCURATORE GENERALE

ISTANZA EX ART. 572 C.P.P.

Avverso la sentenza n. 2296/16, Corte d'Appello di Salerno, procedimento penale nr 1950/13, pronunciata il 15.11.2016, depositata il 6.3.2017, con avviso notificato via PEC in data 15.3.2017.

Nell'interesse della **ONLUS Movimento per la Giustizia Robin Hood**, in persona del legale rapp. p.t., dr. Pietro Palau Giovannetti, con sede in Corso di Porta Romana nr. 54 Milano, quale parte civile già costituita e ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa di fiducia dall'Avv. Antonino Rossi del Foro di Piacenza, con studio in Piacenza, via Pantalini 7, nella sua qualità di nuovo difensore, come da nomina in calce, il quale osserva e fa rilevare quanto segue.

Premesso che:

1. In data 30.10.2012, il Tribunale di Vallo della Lucania, sconfessando le censurate tesi “*difensive*”, singolarmente svolte dal P.M. di udienza, in favore degli imputati, in parziale accoglimento delle molteplici censure, istanze e richieste delle parti civili costituite, pronunciava sentenza di condanna, per gli originari capi di imputazione ascritti, come da dispositivo *ut infra* integralmente ritrascritto, graduando correttamente le pene nei confronti del primario e degli altri 5 medici, in rapporto alle singole responsabilità riconosciute a carico di ciascuno di essi:

“Dichiara Barone Rocco e Basso Raffaele colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A, B, C), D, E, della rubrica; Di Genio Michele colpevole dei reati a lui ascritti A), B), C), D), della rubrica; Mazza Amerigo e Ruberto Anna Angela colpevoli dei reati a loro iscritti ai capi A), B), e C), della rubrica; Della Pepa Michele colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B), della rubrica e concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche

Condanna:

- **Barone Rocco e Basso Raffaele alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno;**
- **Di Genio Michele alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione;**
- **Mazza Amerigo e Ruberto Anna Angela alla pena di anni tre di reclusione ciascuno;**
- **Della Pepa Michele alla pena di anni due di reclusione;**
- Condanna tutti i predetti imputati al pagamento in solido delle spese processuali.
- Pena sospesa per Della Pepa Michele;
- **Letto l'art. 29 c.p. dichiara Di Genio Michele, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Amerigo, Ruberto Anna Angela interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.**
- **Condanna Di Genio Michele, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Amerigo, Ruberto Anna Angela e Della Pepa Michele in solido e con il responsabile civile ASL SA in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civile: a) De Marino Teresa; b) Chiara Mastrogiovanni, Alessandro Mastrogiovanni, Caterina Mastrogiovanni e Rosalba Mastrogiovanni; c) Mancoletti Giuseppe; d) A.S.L Salerno in persona del legale rappresentante p.t.; e) associazione UNASAM in persona del legale rappresentante p.t.; f) **Associazione****

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

Movimento per la Giustizia Robin Hood in persona del legale rappresentante p.t.; g) Associazione telefono Viola in persona del legale rappresentante p.t.; **da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa, che si liquidano per le parti civili** De Marino Teresa, ASL Salerno in persona del legale rappresentante p.t.; Mancoletti Giuseppe, UNASAM in persona del legale rappresentante p.t.; **Movimento per la Giustizia Robin Hood** in persona del legale rappresentante p.t.; telefono Viola in persona del legale rappresentante p.t.; e Comitato di Iniziativa Psichiatrica in persona del legale rappresentante p.t.; in **complessivi € 3.000,00** (tremila/00) **ciascuna** ed altresì per le parti civili Chiara Mastrogiovanni, Alessandro Mastrogiovanni, Rosalba Mastrogiovanni in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) per, oltre I.V.A e C.P.A come da legge.

Rigetta

-tutte le ulteriori richieste avanzate ex art. 539.2' comma c.p.p e 541.2' comma c.p.p.

-letto l'art. 530 cpv c.p.p. assolve De Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Luongo Antonio, Cortazzo Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Scarano Marco e Russo Raffaele dai reati loro ascritti in concorso ai capi B) e C) della rubrica perché il fatto non costituisce reato;

-Letto l'art. 530 cpv c.p.p. assolve Forino Giuseppe, Oricchio Nicola, Luongo Antonio, Cortazzo Carmela, Oricchio Nicola, Luongo Antonio e Scarano Marco Dal Reato loro ascritto al capo E) della rubrica per non aver commesso il fatto;

-letto l'art. 530 c.p.p. assolve Della Pepa Michele dal reato a lui ascritti al capo C) della rubrica per non aver commesso il fatto;

-Letto l'art. 530 c.p.p. assolve Casaburi Juan dai reati a lui iscritti ai capi B) e C) della rubrica per non aver commesso il fatto;

-Letto l'art. 544 c.p.p. indica il termine di giorni novanta per la redazione della motivazione della sentenza.

Così deciso in Vallo Della Lucania il 30 ottobre 2012".

2. A seguito dell'assoluzione del personale paramedico, della mitezza delle pene inflitte ai medici, nonostante la gravità delle condotte delittuose, nonché dell'irrisorietà delle spese riconosciute alle parti civili costituite e dell'esclusione della liquidazione di una provvisoria, la scrivente Associazione, con istanze ex artt. 570 e 572 c.p.p., inviate alle A.G. competenti, invitava le stesse ad impugnare la sentenza n. 825/2012, in data 30.10.2012, depositata in data 27.4.2013, dal Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice dr.ssa Garzo (proc. penale n. 1055/10), formulando le seguenti richieste:

- 1) Riformare ex artt. 521 e 597 c. 2 lett. a) e b) la sentenza assolutoria emessa ex art. 530 c.p.p. al fine di sentire condannare tutti gli infermieri imputati ex artt. 40 e 55 e 590 c.p.;
- 2) Dato atto della sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 584 c.p., derivante da una diversa qualificazione giuridica del fatto, disporre il rinvio degli atti al P.M. ex art. 521 c.p.p.;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

- 3) Per quanto attiene la posizione della Dr.ssa Ruperto Anna Angela, dato atto delle ipotesi di reato di falsa testimonianza rinvenibili dal verbale in data 11.12.,09 e contestuale memoria difensiva, disporre ex artt. 589, 521 e 518 c.p.p. l'invio degli atti al P.M. competente ai fini dell'attivazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 372 c.p.;
- 4) Per quanto attiene la posizione del Dr. Di Genio provvedere alla riquantificazione della pena riconoscendo le circostanze aggravanti prevalenti sulle attenuanti ex art. 597 c. 2 lett. a) c.p.p.;
- 5) Dato atto della sussistenza di ipotesi di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01, derivanti da una diversa qualificazione giuridica del fatto, disporre il rinvio degli atti al P.M. ex artt. 589, 521 e 518 c.p.p.;
- 6) Condannare tutti gli imputati per il reato di cui al capo di accusa a) riconoscendo la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche;
- 7) Condannare tutti gli imputati per il reato di cui al capo di accusa b), riconoscendo la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche;
- 8) Condannare tutti gli imputati per il reato di cui al capo di accusa c), riconoscendo la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche;
- 9) Condannare tutti gli imputati ex artt. 539 c. 2 e 540 c. 2 c.p.p. al pagamento di una provvisoria da liquidarsi anche in via equitativa in favore delle parti civili, rideterminando la quantificazione delle spese di lite del primo grado sulla base delle tariffe professionali più alte;
- 10) Dato delle motivazioni di cui alla sentenza di condanna nei confronti dei medici responsabili del T.S.O. e degli elementi di prova offerti dalle parti civili, disporre la riapertura delle indagini del procedimento R.G.N.R. 1799/09, R.G. Gip 1929/10.

3. In parziale accoglimento di tali richieste, il Procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania e lo stesso P.M. d'udienza, dr. Martuscelli, impugnavano la predetta sentenza, chiedendo la condanna del personale infermieristico, per i capi b), c), e) della rubrica, alla pena che sarebbe stata ritenuta equa dal P.G., nonché l'aumento delle pene inflitte ai medici e al Primario, non avendo fatto il primo giudice buon governo dei criteri di cui all'art. 133 c.p., nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, ex art. 132 c.p., **“per non avere dato giusto peso nel giudizio di graduazione della pena e di adeguamento al caso concreto, alla natura, alla specie, ai mezzi, al luogo, alle modalità dell'azione ed alla sostanziale gravità del fatto”**, operando un ingiustificato bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, **“laddove l'assoluta perniciosità e gravità dei fatti contestati, richiedevano la prevalenza delle aggravanti, sulle applicate attenuanti generiche, in modo da giungere ad un trattamento sanzionatorio più rigoroso”**, ovvero adeguato alla fattispecie processuale, con conseguente aumento delle pene, comunque superiore rispetto alla sentenza di primo grado, nella misura più ritenuta equa dal P.G. di udienza in sede di discussione.

4. All'udienza del 15.05.2015, questa parte civile, ribadendo le richieste di integrazione dell'atto d'appello svolte con atto del 01.07.2013, sul cui il P.G. si era riservato di decidere in prosieguo, svolgeva le seguenti testuali conclusioni: ex art. 573 c.p.p., che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa proposizione da parte dell'Ufficio del P.G. di Salerno dei motivi di appello *ut infra* richiamati, respinta ogni contraria istanza, voglia così provvedere: -----

1. **Riconoscere** la responsabilità civile, ex art. 185 c.p., di tutti gli imputati, e per l'effetto, condannare gli stessi, ex artt. 539 c. 2 e 540 co. 2 c.p.p., al pagamento di una provvisoria, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile a seguito ed in dipendenza del comportamento delittuoso tenuto dagli imputati come descritto nei capi

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

- di imputazione, da liquidarsi in favore della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, in via equitativa nella somma di € 50.000,00 (cinquantamila,00) per quanto attiene Di Genio Michele, Barone Rocco, Basso Raffaele, nonché di € 20.000,00 (ventimila,00) per quanto attiene Mazza Amerigo, Della Pepa Michele, Ruberto Anna Angela, ed € 15.000,00 (quindicinquemila,00) per gli infermieri De Vita, Cirillo, Tardio, Gaudio, Minghetti, Casaburi, Luongo, Cortazzo, Oricchio, Forino, Russo, Forino, Scarano, o nella diversa minore o maggiore misura che più sarà ritenuta equa, in considerazione dell'intensità della lesione e del suo protrarsi nel tempo;
2. **Rideterminare** la quantificazione delle spese di lite del primo grado sulla base delle tariffe professionali medio-alte, tenuto conto del numero delle parti e della complessità del caso;
 3. **Rideterminare** la condanna al risarcimento danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale come sopra determinata;
 4. **Riformare ex artt. 521 e 597 c. 2 lett. a) e b)** la sentenza assolutoria emessa ex art. 530 c.p.p. al fine di sentire condannare tutti gli infermieri imputati ex artt. 40 e 55 e 590 c.p.
 5. **Dato atto della sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 584 c.p.**, derivante da una diversa qualificazione giuridica del fatto, disporre il rinvio degli atti al pm ex art. 521 c.p.p.;
 6. **Per quanto attiene la posizione della Dr.ssa Rupert Anna Angela**, dato atto delle ipotesi di reato di falsa testimonianza rinvenibili dal verbale in data 11.12.09 e contestuale memoria difensiva, disporre ex artt. 589, 521 e 518 c.p.p. l'invio degli atti al P.M. competente ai fini dell'attivazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 372 c.p.;
 7. **Per quanto attiene la posizione del dr. Palladino Pantaleo**, dato atto delle ipotesi di reato di falsa testimonianza rinvenibili dal verbale in data 04.10.2011, disporre l'invio degli atti al P.M. competente ai fini dell'attivazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 372 c.p.;
 8. **Per quanto attiene la posizione di Di Genio Michele** provvedere alla riquantificazione della pena riconoscendo le circostanze aggravanti prevalenti sulle attenuanti ex art. 597 c. 2 lett. a) c.p.p.;
 9. **Dato atto della sussistenza della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01**, derivanti da una diversa qualificazione giuridica del fatto, disporre il rinvio degli atti al P.M. ex artt. 589, 521 e 518 c.p.p.;
 10. **Per quanto attiene la posizione della teste Di Matteo**, dato atto delle ipotesi di reato di falsa testimonianza rinvenibili dalla deposizione della stessa, disporre l'invio degli atti al P.M. competente ai fini dell'attivazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 372 c.p.;
 11. **Condannare tutti gli imputati** per il reato di cui al capo di accusa A) riconoscendo la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche;
 12. **Condannare tutti gli imputati** per il reato di cui al capo di accusa B), riconoscendo la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche;
 13. **Condannare tutti gli imputati** per il reato di cui al capo di accusa C), riconoscendo la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche;
 14. **Dato delle motivazioni di cui alla sentenza di primo grado** di condanna nei confronti dei medici responsabili del T.S.O. e degli elementi di prova offerti dalle parti civili, rimettere gli atti al P.M. di Vallo della Lucania, per disporre la riapertura delle indagini del procedimento R.G.N.R. 211/10, R.G. Gip 1969/10;
 15. **Spese rifuse del giudizio di appello come da nota allegata.**

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

5. A seguito di impugnazione, poi, proposta anche da parte degli imputati condannati in primo grado, la Corte di Appello di Salerno, all'udienza del 15.11.2016, dopo una serie di dilatori rinvii, **disattendendo** le richieste *ut supra* svolte dal Procuratore capo di Vallo della Lucania, nonché dal **P.G. di Salerno nella propria requisitoria, circa il maggior rigore sanzionatorio**, come anche ribadite dalle parti civili, nelle proprie conclusioni, emetteva il seguente dispositivo:

“visto l'art 605 c.p.p. in riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, del 30.10.2012 appellata:

dagli imputati DI GENIO MICHELE, BARONE ROCCO, BASSO RAFFAELE, MAZZA AMERIGO, DELLA PEPA MICHELE E RUBERTO ANNA ANGELA, dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili De Marino Teresa, Mastrogiovanni Chiara, Mastrogiovanni Alessandro, Mastrogiovanni Caterina, Mastrogiovanni Rosalba, Mancoletti Giuseppe, Associazione “UNASAM”, Associazione “ Movimento per la Giustizia Robin Hood”

dichiara

- **FIORINO GIUSEPPE, ORICCHIO NICOLA, LUONGO ANTONIO, GAUDIO ALFREDO E SCARANO MARCO** colpevoli dei reati di cui ai capi B) C) E) della rubrica e riconosciute a tutte le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle **aggravanti contestate** e ritenuto il vincolo della continuazione tra i soli reati di cui ai capi B) e E) condanna ciascuno alla pena di mesi 8 di reclusione per i reati sub B) ed E) ed alla pena di mesi 7 di reclusione per il reato di cui al capo C) e **così complessivamente alla pena di anni 1 e mesi 3.**
 - **DE VITA ANTONIO, CIRILLO D'AGOSTINO MARIA, TARDIO ANTONIO, MINGHETTI MASSIMO, CORTAZZO CARMELA E RUSSO RAFFAELE** colpevoli dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica e, riconosciute a tutti le circostanze **attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate**, condanna ciascuno alla pena di mesi 7 di reclusione per il reato di cui al capo B) e di mesi 7 di reclusione di cui al capo C) e **così, complessivamente alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione.**
 - **Pena sospesa a termini e condizioni di legge per tutti gli imputati.**
 - **Riduce la pena, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate:**
 - Per **BARONE ROCCO e BASSO RAFFAELE** a mesi 9 di reclusione per il reato di cui al capo C) e ad anni 1 e mesi 3 per i rimanenti reati loro ascritti, riuniti in continuazione, **così rideterminando la pena complessiva in anni 2 di reclusione.**
 - Per **DI GENIO MICHELE**, a mesi 9 di reclusione per il reato di cui al capo C) ed anni 1 e mesi 2 per i rimanenti reati a lui ascritti, riuniti in continuazione, **così rideterminando la pena complessiva in anni 1 e mesi 11 di reclusione.**
 - Per **MAZZA AMERIGO e RUBERTO ANNA ANGELA** a mesi 9 di reclusione per il reato di cui al capo C) e ad anni 1 e mesi 1 di reclusione per i rimanenti reati loro ascritti, riuniti in continuazione, **così rideterminando la pena complessiva in anni 1 e mesi 10 di reclusione.**
 - Per **DELLA PEPA MICHELE** ad **anni 1 e mesi 1 di reclusione** per i reati di cui ai capi A) e B) riuniti in continuazione.
- Pena sospesa a termini e condizioni di legge per tutti gli imputati.**

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

Revoca la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata a Di Genio, Barone, Mazza, Basso e Ruberto con la sentenza impugnata.

Condanna FIORINO GIUSEPPE, ORICCHIO NICOLA, LUONGO ANTONIO, GAUDIO ALFREDO, SCARANO MARCO, DE VITA ANTONIO, CIRILLO D'AGOSTINO MARIA, TARDIO ANTONIO, MINGHETTI MASSIMO, CORTAZZO CARMELA E RUSSO RAFFAELE al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Condanna, altresì, i predetti, in solido fra di loro e con il responsabile civile ASL Salerno, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di costituzione di parte civile del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 per ciascuna parte civile costituita, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Condanna BARONE ROCCO, BASSO RAFFAELE, DI GENIO MICHELE, MAZZA AMERIGO, RUBERTO ANNA ANGELA e DELLA PEPA MICHELE in solido fra di loro e con il responsabile civile ASL Salerno al pagamento delle spese di costituzione di parte civile in questo grado, che liquida in euro 1.300,00.

Conferma nel resto la sentenza appellata.

Motivazione riservata nel termine di giorni novanta.

Salerno 15 novembre 2016". -----

16. Le motivazioni di tale sentenza sono state depositate soltanto in data 06.03.2017 e come è noto, non consentono ai sensi dell'art. 576 c.p.p. la diretta appellabilità delle parti civili.

Se è pur vero che la Corte di Appello di Salerno ha accolto i motivi di appello avanzati sia dalla Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania che dalle parti civili quanto alla **responsabilità di tutti gli imputati per i reati a loro ascritti**, ciò nonostante, l'ingiustificata esiguità delle pene comminate (notevolmente ridotte rispetto all'originaria pena – già esigua – comminata dal Giudice di prime cure), con addirittura la concessione del beneficio della sospensione condizionale **per tutti gli imputati** e la **revoca delle misure interdittive dai pubblici uffici per 5 anni**, denunciata anche dalla Società civile e dai maggiori media nazionali, a fronte della massima gravità dei reati posti in essere in concorso tra loro dagli imputati, i quali hanno causalmente e scientemente condotto alla morte Francesco Mastrogiovanni, mediante più azioni esecutive del medesimo criminoso, per cui il P.M. aveva richiesto ed ottenuto **misure cautelari personali interdittive** di divieto a svolgere l'attività medica e paramedica, ex art. 292 c.p.p., rende necessario ed opportuno formulare rituale istanza ex art. 572 c.p.p., diretta a questo P.G., affinché voglia provvedere ad impugnare la predetta decisione di secondo grado, in modo da giungere ad un trattamento sanzionatorio "**più rigoroso**" ed adeguato alla gravità dei molteplici reati ascritti, **come richiesto dal Procuratore di Vallo della Lucania e nella requisitoria dello stesso P.G. di Salerno**, anche al fine di scoraggiare condotte delittuose di tale rilevanza sociale e impatto sul **legittimo affidamento** dei cittadini nei confronti del sistema sanitario nazionale e nel principio di uguaglianza di fronte alla legge, da ritenersi ingiustificatamente e scandalosamente menomati nella presente fattispecie processuale.

oooooooo

Tanto premesso, ritenendo tali statuizioni, in punto trattamento sanzionatorio, manifestamente illegittime, si chiede, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., che il P.G. presso la Corte d'Appello di Salerno,

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

dato atto delle fondatezza delle censure sollevate dalle parti civili, *ut infra*, voglia provvedere alla tempestiva impugnazione della sentenza n. 2296/2016, emessa dalla Corte d'Appello di Salerno, pronunciata all'udienza del 15.11.2016, e depositata in data 06.03.2017, per i seguenti

MOTIVI

I

EX ART. 606 C. 1 LETT. B) - E) C.P.P.

IN RELAZIONE ALLA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA EX ARTT. 521 E 597 C. 2 LETT. A) C.P.P. E ALLA SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 584 C.P. – NONCHE' PER MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

In primo luogo, va denunciato che la sentenza d'appello, avverso la quale l'Associazione istante intende proporre impugnazione, ai fini civili, ha comminato pene eccessivamente miti, al di sotto dei minimi edittali, seppure in presenza di reati di notevole gravità e allarme sociale, quali quelli indicati nei capi di incolpazione, di cui sono stati riconosciuti responsabili gli imputati, senza tener conto delle diverse prospettazioni fornite dalla Pubblica Accusa e negli atti di appello delle parti civili, con particolare riferimento all'art. 584 c.p., in relazione alla configurazione della più grave ipotesi di omicidio preterintenzionale.

Sul punto nonostante che la Corte di Appello di Salerno nell'*excursus* dei motivi d'appello (pp. 30 ss.) abbia indicato come la presente parte civile avesse richiesto come specifico motivo d'appello la riqualificazione del fatto nella ben più grave ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, la trattazione di tale motivo d'appello è rimasta poi del tutto inevasa e pertanto la sentenza *de quo* sul punto difetta di qualsivoglia motivazione.

Per quanto attiene la configurabilità del più grave reato sopra ipotizzato, si ricorda l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui per integrare la condotta di **omicidio preterintenzionale** non sia necessaria la realizzazione di un tipico tentativo di percosse o di lesioni (art. 581 e 582 c.p.), essendo invero sufficiente un generico comportamento minaccioso o aggressivo¹, anche laddove provochi un trauma solo psichiatrico².

Le condotte che rilevano sono sia di tipo commissivo che omissivo³.

In relazione all'elemento soggettivo si osserva che, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria deve sussistere un *animus laedendi*⁴ – [evidentemente presente nel caso di specie dove la contenzione è stata attuata, senza soluzione di continuità, per oltre 3 giorni, senza cure nè assistenza – sebbene tale comportamento avrebbe consapevolmente provocato le lesioni fatali, poi occorse – e **protratta anche dopo il manifestarsi dell'evento non curato, sino all'*exitus* finale**], – nonché un *animus necandi*, che significa che l'agente non deve agire con dolo di omicidio ricadendo altrimenti nell'ipotesi di cui all'art. 575 c.p.⁵, bensì **basta la previsione della morte**⁶,

¹ *Ex multis*: Cass. 15.11.89, in Ced Rv 182907; Cass. 20.1.88, in Ced Rv. 178180;

² *Ex multis*: Cass 13.10.64, CPMA 1965, p. 488;

³ Patalano, *Preterintenzione*, p. 993; Vannini, *Quid iuris? Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale*, pag. 90

⁴ *Ex multis*: Cass. 29.1.09, in Ced Rv. 242965; Cass. 1.12.08, in CP 2010, p. 967;

⁵ *Ex multis*: Cass. 27.7.10 n. 29376 De Jure; Cass. 14.3.08 Cass. In Ced Rv. 238967;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

previsione che non poteva verosimilmente essere estranea né al personale medico né paramedico che ben conoscevano i possibili esiti fatali di un regime contenitivo prolungato per oltre 3 gg. consecutivi, senza alimentazione e idratazione idonea.

Ne deriva, pertanto, che non si potrà fare a meno di riconoscere, anche in relazione ai reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p.⁷, l'applicabilità dell'art. 584 c.p. – e, non già del mero omicidio colposo, **essendo la morte del povero maestro elementare Franco Mastrogiovanni diretta conseguenza di una condotta palesemente e programmaticamente rivolta contro l'incolumità individuale**⁸. Evento, peraltro, **lucidamente previsto** dalla vittima che prima di venire trascinato con la forza, contro la sua volontà, implorava di non essere portato presso la tristemente nota struttura di Vallo della Lucania, denunciando a chiare lettere: **“non portatemi a Vallo perché là mi ammazzano!”** come riferito e risultante nelle molteplici deposizioni testimoniali agli atti⁹.

Al riguardo, occorre ribadire le cause del decesso di Mastrogiovanni, richiamando le inconfutabili conclusioni dalla perizia a firma dei CC.TT. dott.ri Maiese, Ortano e Verrioli, secondo i quali *“l'esame istologico ha confermato quanto emerso dall'esame autoptico e cioè che Mastrogiovanni Francesco è morto per edema polmonare”*, il cui insorgere secondo i medesimi consulenti nominati dal P.M. Rotondo, **è stato causato dalla contenzione praticata** unitamente alla somministrazione di farmaci antipsicotici che *“allungano un parametro elettrico fondamentale del cuore: il Q – T corretto (...)”*. Combinazione fatale stante che *“in un soggetto immobilizzato a letto in maniera coatta, i muscoli respiratori non sono attivati al meglio, i muscoli accessori della respirazione sono praticamente fuori uso, l'addome è reso pressochè immurato dalle contrazioni spasmidiche e disordinate dell'ammalato; la posizione supina, infine, modifica il rapporto V/Q, rapporto cruciale per l'emostasi (...)”*.

A ciò si aggiunga – continuano i CC.TT. – che: **“la mancata nutrizione e l'introduzione dei liquidi hanno cagionato una disidratazione che, unitamente al prolungato blocco dei muscoli respiratori, allo stato di agitazione, all'uso di farmaci antipsicotici hanno causato l'edema polmonare acuto, riscontrato all'esame autoptico e confermato all'esame istologico, che ha condotto a morte Mastrogiovanni Francesco”**. *“Morte che è avvenuta alle ore 01.46 del 4.08.2009 e non alle ore 07.20 del 4.08.2009, come riportato in cartella clinica. **La morte di Mastrogiovanni Francesco, a nostro giudizio, è diretta conseguenza della contenzione fisica a cui è stato sottoposto. Contenzione che ha cagionato, per le modalità con cui è stata messa in atto, un edema polmonare acuto che ha causato la morte per sommersione interna**”*¹⁰.

Queste inconfutabili conclusioni sono state poste a base della sentenza di primo grado e confermate sul punto in sede di gravame, rigettando ogni eccezione e richiesta di rinnovazione istruttoria svolta dalla difesa degli imputati (pp. 76 ss. e § 5.3 sentenza appello), con la conseguenza appare *ictu oculi* del tutto ingiustificata ed **illegittima** la **omessa riqualificazione** giuridica del fatto e delle condotte

⁶ Patalano, Preterintenzione, pag. 281;

⁷ La configurabilità del reato di cui all'art. 548 c.p. si evince dalle lesioni cagionate al paziente di cui è stato leso il bene giuridico tutelato dell'incolumità individuale altrui con evidente volontarietà dell'azione perpetrata in suo danno, senza soluzione di continuità, anche dopo l'evidente manifestazione delle ferite sui polsi e le caviglie della vittima, lesioni profonde e sanguinanti non curate. In punto Cfr. Perizia CC.TT. Dr. Maiese e Dr. Ortano;

⁸ Patalano, Preterintenzione, p. 263; Cass. 22.1.07, n. 1796; Cass. 6.2.04, in Ced. Rv. 227455;

⁹ cfr. Verbale udienza 1° grado 18.10.2011, pp. 30 e segg.;

¹⁰ Pagg. 37, 38 e 39 Relazione di esame autoptico Dr. Maiese e Dr. Ortano;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

criminose poste in essere in danno della vittima, sia di carattere commissivo che di tipo omissivo, come richiesto da questa parte civile, che la sentenza di appello, peraltro affronta a pag. 100 (§ 2.4), dando atto, senza trarne le dovute conseguenze logiche: ***“risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad un intervento (dal quale consegua la morte di quest’ultimo), in assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute ... od agendo per scopi estranei ... non accettati dal paziente”*** (C. pen., sez. VI, n. 34521/2010 e altre conformi).

Tali sono, pertanto, le effettive responsabilità da ascrivere al personale sanitario, ex art. 584 c.p., il quale era ben conscio delle potenziali conseguenze mortali del trattamento contenitivo e dell’omessa assistenza al paziente – ma, ciò nonostante hanno continuato a porre in essere tali condotte, ignorando lo stesso primario ogni implorazione di essere slegato e aiuto medico.

Si aggiunga che i CC.TT. hanno, altresì, stabilito che: ***“il comportamento del personale sanitario che tenne in cura Mastrogiovanni a nostro giudizio è stato negligente: negligenza commissiva nel mettere in atto una contenzione fisica con le modalità sopra descritte. Negligenza omissiva nel controllare, monitorare e nutrire il paziente per tutto il periodo del ricovero”***. Ricordando, poi, che la contenzione ha provocato diverse profonde lesioni ai polsi e alle caviglie di Mastrogiovanni, come minuziosamente descritto alla pag. 5 della predetta consulenza d’ufficio.

Tali conclusioni sono state, inoltre, confortate dalla testimonianza del perito Dr. Di Stasio, il quale dopo aver spiegato cosa significhi e come si manifesta un edema polmonare, afferma che **certamente: *“non si cura stando a letto perché i cardini fondamentali della terapia dell’edema polmonare sono questi e ve li elenco: (...), il paziente va messo subito in posizione seduta, immediatamente seduta, non può essere né in posizione prona né supina (...)¹¹”***. Alla domanda successiva inerente la sussistenza di nesso causale tra l’edema polmonare e il decesso il Dr. Stasio risponde: ***“certamente perché da quello che io ho letto dagli atti ... il de cuius è rimasto con tutto il suo edema polmonare a letto”*** (immobilizzato). Affermando infine che l’agitazione psicomotoria manifestata nelle ore antecedenti il decesso non era “schizofrenia”, ma conseguenza diretta dell’edema stante che ***“l’oppressione cardiaca quando sta arrivando l’edema polmonare non è una cosa semplice da dominare, quindi è chiaro che si sarà pure agitato”***, **chiosando con una affermazione che apre le porte ad un reato che va ben oltre l’aspetto colposo: “nella posizione in cui era non è stato fatto nulla per poterlo salvare purtroppo. Purtroppo non è stato fatto nulla”¹²**. E, rispondendo al legale di parte civile che gli chiedeva ***“se fossero intervenuti tempestivamente poteva essere scongiurata?”***, **afferma in maniera categorica: “Certamente”¹³**.

In tema è opportuno ricordare, circostanza trascurata dai giudici d’appello, che il primario Di Genio **non era affatto *“in ferie”***, come maldestramente tentato di dimostrare dalla difesa e dal p.m., producendo un **ordine di servizio falso**, ma come si evince inconfutabilmente dalle video-riprese, entrava nella stanza di contenzione e, limitandosi a guardare di sfuggita il povero Mastrogiovanni agonizzante, ignorando i suoi lamenti e le macchie di sangue a terra, prestava attenzione al solo compagno di stanza, come ammesso a pag. 132 della sentenza di primo grado.

¹¹ P. 24 e ss. verbale 18.10.11;

¹² *Ibidem*;

¹³ *Ibidem*;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

Ne deriva, l'inderogabile necessità di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato agli imputati ex artt. 521 e 597 c. 2 lett. a) c.p.p., come richiesto sin dal primo grado, su cui l'impugnanda sentenza nulla dice, sebbene, occorre ribadire, alla pag. 100 § 2.4., abbia dato espressamente atto, senza trarne le dovute conseguenze logiche sul piano giuridico e sanzionatorio: ***“In particolare è stato affermato che “in tema di trattamento medico-chirurgico risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad un intervento (dal quale consegua la morte di quest'ultimo), in assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute ... od agendo per scopi estranei ... non accettati dal paziente”*** (Cass. penale, sez. VI, n. 34521/2010 e altre conformi).

In punto, va ribadito che tale diversa qualificazione ben può essere operata in sede di impugnazione, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di gravame: ***“Non viola il divieto di Reformatio in peius la decisione del giudice d'appello che proceda ad una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto ostativa alla declaratoria d'estinzione per prescrizione in quanto tale divieto impedisce solo un deteriore trattamento sanzionatorio per il reo, ma non garantisce a quest'ultimo un trattamento sotto ogni profilo più favorevole di quello riservatogli dal primo giudice”***¹⁴. Ed ancora: ***“In tema di contestazione del fatto, mentre la immutazione del fatto deve essere contestata all'imputato a pena di nullità (in forza dell'art. 521 comma 2 c.p.p. in relazione all'art. 522 stesso codice), la erronea qualificazione giuridica del fatto deve, invece, sempre essere corretta dal giudice che è tenuto a dare al fatto contestato la esatta definizione giuridica”(in virtù dell'art. 521 comma 1 c.p.p., per il giudizio di primo grado, e dell'art. 597 c.p.p. per l'appello***¹⁵.

“L'impugnazione del P.M. volta ad ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica ha pieno effetto devolutivo rispetto a tutti i profili consequenziali, in essi compresa la determinazione di una eventuale più grave pena”¹⁶. ***“Qualora il giudice dell'appello qualifichi diversamente in sentenza il fatto contestato, senza che l'imputato abbia avuto preventivamente la possibilità di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione”***¹⁷.

Lo stesso dicasi in sede di legittimità: *“La Corte di Cassazione, anche se il ricorso è proposto dall'imputato, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, senza che ciò comporti violazione del generale principio del divieto di Reformatio in peius,”* qualora, per effetto di tale qualificazione, debba escludersi che la prescrizione sia maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, così consentendo al giudice di appello di decidere sull'impugnazione relativamente alle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen.¹⁸.

In conclusione. Si ritiene che sulla base di quanto suesposto e delle considerazioni peritali riportate, il Procuratore Generale di Salerno debba provvedere ad impugnare la sentenza *de qua*, ex art 606 c.p.p., affinché la **Suprema Corte di Cassazione attribuisca al fatto la sua esatta definizione giuridica che è quella ex art. 584 c.p., chiedendo la condanna degli imputati per tale più grave**

¹⁴ Cass. 28815/08: Righetta, App. Torino, 12 Giugno 2007;

¹⁵ Cass. 11107/97;

¹⁶ Cass. n. 24270/10;

¹⁷ Cass. 45795/12, Cass. 32840/12, Cass. 22301/12;

¹⁸ Cass. 37464/08;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

ipotesi di reato, essendo di palmare evidenza che i medici e gli infermieri qualificati potevano agevolmente prevedere che la contenzione di un paziente legato mani e piedi per oltre 3 giorni, senza soluzione di continuità, in assenza di idonea alimentazione ed idratazione, in combinazione con la somministrazione di farmaci anti psicotici, avrebbe portato verosimilmente a gravi e fatali conseguenze specialmente, quali l'edema polmonare, rientrando, quindi, tali condotte commissive ed omissive nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale. **Con l'aggravante di aver falsificato le cartelle cliniche, nel tentativo di occultare tale ininterrotta fatale contenzione.**

II

EX ART. 606 C. 1 LETT. B) - E) C.P.P.

PER INOSSERVANZA O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE, NONCHÈ PER ILLOGICITÀ E/O CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA DE QUA, IN RELAZIONE AI CAPI A), B), C), D) E), QUANTO AL RICONOSCIMENTO DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI PREVALENTI SULLE ATTENUANTI GENERICHE, NONCHE' ALLA RITENUTA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E ALLA REVOCA DELLE MISURE INTERDITTIVE.

Sul punto, è bastevole richiamarsi integralmente alla minuziosa memoria 27.10.2009 dell'originario P.M. dr. Rotondo, in ordine alla sussistenza dei reati di cui ai capi da a) a e) dell'imputazione, nonché al decreto di giudizio immediato disposto dal G.I.P., ampiamente avvalorati dalle risultanze probatorie emerse in fase istruttoria, eppoi messi in luce nei motivi di appello dell'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, nonché nelle conclusioni di questa parte civile, depositate all'udienza del 15.05.2015, come *ut supra* ritrascite al § 4 della narrativa che precede¹⁹.

In ogni caso, in ordine ai motivi del presente capo, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché per illogicità e/o contraddittorietà della impugnanda sentenza di appello, in relazione ai capi a), b), c), d) e), quanto al riconoscimento delle circostanze aggravanti prevalenti sulle attenuanti generiche, nonché alla ritenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla revoca delle misure interdittive, si ritiene utile per maggiore chiarezza espositiva sinteticità, precisare ulteriormente quanto segue:

1) In relazione alla rilevanza e finalità abiette dei reati di cui ai capi A) e D).

Per quanto attiene la valenza dei reati ex artt. 110 e 479 c.p., contrariamente alle richieste formulate nella requisitoria del pm, in primo grado (sebbene, poi, smentite, con il successivo atto di appello), con le quali chiedeva concedersi le "attenuanti generiche", si ritiene doveroso sottolineare invece, alla luce delle risultanze probatorie illustrate nel capo che precede, **sia necessario dare atto della sussistenza e della prevalenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c. 1 nn. 5) e 9) c.p.**, stante che le plurime falsità nelle cartelle cliniche dei pazienti e nell'ordine di servizio del primario sono stati scientemente commessi, **in esecuzione del medesimo disegno criminoso di occultare le proprie responsabilità civili e penali e pratiche medievalistiche, approfittando della situazione di contenzione e sedazione delle vittime**, le quali non potevano esercitare i propri diritti di difesa,

¹⁹ In punto, è opportuno eccepire che l'atto di appello e le conclusioni di questa parte civile non corrispondono a quelle indicate nella sentenza di appello, riferite all'Avv. Capano, al quale era stato revocato il mandato, prima del deposito dei motivi di appello, bensì a quelle più ampie e diverse ritualmente depositate in data 15.5.2015 dall'Avv. Fantini;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

giungendo a negare ai parenti di visitare i degenti (cfr.: Grazia Serra, nipote del Mastrogiovanni). Prossimi congiunti, i quali, parimenti, se avessero avuto accesso ai luoghi di ricovero (*rectius*: **sequestro**), avrebbero potuto chiedere conto del diario clinico e dei disumani trattamenti in atto.

E', quindi, di palmare evidenza l'assoluta prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti generiche, rilevabile, inoltre, dal fatto incontestato ed incontestabile, che il reato ex art. 479 c.p., è **stato commesso mediante abuso di potere e/o violazione dei doveri in capo al personale sanitario per motivi abietti, esclusivamente volti a proteggere interessi propri ovvero a coprire ad oltranza, senza alcuno scrupolo professionale, quelle comunemente note nella letteratura medico-legale, come "medical malpractice" [often resulting in death ...].**

In base al Codice deontologico medico vigente, ignorato dai giudici di appello, l'art. 23 recita: *"La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate"*. Secondo la letteratura medica, la cartella clinica può essere, infatti, definita come: *"documento che contiene, oltre ai dati anagrafici, tutti gli atti e le annotazioni concernenti le prestazioni sanitarie effettuate sulla persona ricoverata; quindi consiste nella registrazione dei rilievi clinici, degli indirizzi diagnostici e dei dispositivi terapeutici: è una costante certificazione di ciò che si rileva e ciò che si fa."*²⁰

Sotto tale profilo, l'alterazione – **senza soluzione di continuità** – delle cartelle cliniche dei degenti, s'appeleso quale aggravante specifica, sia nei confronti del personale medico, sia del primario, cui ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 128/1969, quale direttore dell'U.O., è attribuita la responsabilità della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione.

Ne deriva, pertanto, che il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti specifiche debba propendere per queste ultime, con conseguente necessaria richiesta di una pena più elevata di quella comminata in sentenza *de qua*, considerando che il massimo edittale di cui agli artt. 110, 479 c.p., come contestati in rubrica, ai sensi del I e II comma, ovvero dell'art. 476 c.p., qualora la falsità concerne, come nel caso di specie, un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, **prevede la reclusione da tre a dieci anni**, risultando evidentemente erroneo e/o assolutamente ingiustificato e arbitrario ogni diverso parametro applicativo, anche volendo considerare il beneficio del vincolo della continuazione, **sia** sotto il profilo dell'art. 605 c. II c.p., in base al quale, nel caso in cui il soggetto agente rivesta la qualità di pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, è prevista una pena fino a 10 anni, **sia** sotto il profilo dell'art. 586 c.p., secondo il quale, *"quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 c.p. sono aumentate"*, **sia** sotto il profilo dell'art. 476 c.p., testè richiamato, secondo cui: *"Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493]"*.

Da ultimo, ai fini del trattamento sanzionatorio e della corretta qualificazione giuridica dei fatti, giova osservare che dalle previsioni di cui all'art. 586 c.p., fanno eccezione sia i delitti di percosse (581), sia di lesioni personali (582), *"dal momento che se da tali condotte deriva la morte della vittima, si ha omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p."*

²⁰ In punto, cfr.: *"La cartella clinica ospedaliera"*, Monza-Mantovani-Ercolini, Bayer;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

In ogni caso, nella fattispecie, ai fini della esclusione di qualsiasi attenuante generica e/o beneficio, appare determinante la sussistenza di un alto coefficiente di "prevedibilità" della morte del paziente, da parte del personale sanitario, come ampiamente illustrato nel I° Motivo che precede.

2) In relazione alla rilevanza e finalità abiette dei reati di cui ai capi B), C), E).

Richiamate integralmente le conclusioni del precedente P.M., dr. Rotondo, in punto, ovvero quanto dedotto nell'atto di appello, si osserva che il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà personale, che è lesa da quegli interventi di terzi che **"pongano ostacoli ad una serie indefinita di volizioni cinetiche"** e dunque alla generale possibilità di muoversi o rimanere fermi nello spazio secondo le proprie determinazioni, ovvero, lesa da **costrizioni attivate "attraverso la via intellettuale"**, incidendo sulla libertà psichica, ovvero, ancora, che è lesa da ogni misura coercitiva sul corpo, onde essa è definibile quale diritto di ciascuno a non subire **"interventi coattivi sul corpo che, di per sé ed obiettivamente, sottraggono l'essere fisico alle relazioni spaziali"**, essendo del tutto **irrilevanti i mezzi** con i quali è attuata. Ora nessun dubbio vi è, ne è stato sollevato, in merito al fatto che tali condotte siano state poste in essere nei confronti della vittima Francesco Mastrogiovanni. Ma nemmeno può esservi dubbio sulla **manca di legittimità** della contenzione come, appunto, affermato in ambedue le sentenze di primo e secondo grado, incorrendo in manifeste contraddizioni logiche sul piano del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, **senza tener conto alcuno della particolare gravità dei reati ascritti, assimilabili alla tortura, della futilità dei motivi, nonché della crudeltà con cui sono state realizzate tali condotte, senza soluzione di continuità per oltre 3 gg., in ben 86 interminabili ore, sino a provocare la morte del paziente.**

Come già ricordato con l'atto di appello di questa parte civile, è qui opportuno sottolineare come più volte in sentenza il Giudice di primo grado abbia sentito la necessità di censurare con forza le tesi volte a sminuire le responsabilità degli imputati, con particolare riferimento al personale medico e al primario Di Genio, mettendo in luce la palese mancanza di imparzialità del Pubblico Ministero, come già denunciato con fermezza da questa Associazione e dalle altre parti civili costituite, oltretutto dai maggiori mass media nazionali. Ciò nonostante la sentenza in punto appare del tutto contraddittoria e carente di motivazione, al pari di quella di secondo grado, che ha fatto proprie tali censure e osservazioni critiche del primo giudice.

Infatti, a titolo di esempio, a pag. 46 della sentenza di primo grado, confermata sul punto in appello, si legge che il superamento dei limiti della contenzione sarebbe, a giudizio della Pubblica Accusa, **"un mero eccesso colposo nella causa di giustificazione, nel caso di specie irrilevante, in quanto il legislatore non ha previsto il delitto di sequestro di persona in forma colposa"**. [...] **"La tesi della pubblica accusa non è però condivisibile"**. Ed ancora, alla pag. 55: **"Non possono condividersi le argomentazioni sostenute dalla pubblica accusa nel corso della sua requisitoria secondo le quali gli imputati devono essere assolti dal delitto di cui all'art. 605 c.p. ricorrendo la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p. ..."**. Orbene, tali incisi dimostrano molto più che un diverbio di opinioni tra i giudici del merito e il pm di udienza presso il tribunale, dal momento che l'intero agire di quest'ultimo pare volto esclusivamente a *"difendere"* gli imputati, invocando cause di giustificazione o mutamenti dei capi di imputazione comportanti pene edittali più miti (per esempio art. 589 c.p. che prevede pene più miti rispetto a quelle p.p. dall'art. 586 c.p., contestato dall'originario P.M., dr. Rotondo).

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

A questo punto, pare appena il caso di ricordare come dall'istruttoria dibattimentale e dalla visione del video sia risultato che la vittima Mastrogiovanni al momento del ricovero coattivo e affidamento alla struttura “*sanitaria*” fosse assolutamente tranquillo e collaborativo sia nell'assumere le terapie prescritte sia nel preparare egli stesso la stanza e consumare il pasto offerto, circostanza riconosciuta nella stessa sentenza di primo grado (pag. 54) e ampiamente ribadita nella sentenza di appello (pag. 108), senza trarne anche in questo caso le dovute conseguenze logiche sul piano giuridico e sanzionatorio.

La contenzione, peraltro, subentrata mentre il povero Franco Mastrogiovanni era addormentato, esulava completamente dallo stato di necessità derivante dall'operare su un paziente gravemente pericoloso per sè stesso o per gli altri. L'assunto, secondo cui la contenzione se anche inizialmente illegittima sarebbe stata, poi, comunque giustificata dal fatto che la vittima si sarebbe “*dimenata*” o avrebbe (sic!) “*tentato di alzarsi*”²¹, costituisce riprova della spregiudicatezza dei comportamenti e della linea difensiva sposata dagli imputati, ovvero dell'intensità del dolo con cui gli stessi hanno continuato ad agire, anche dopo essersi resi conto di avere inflitto gravi lesioni alla vittima, che poco dopo ne provocheranno l'exitus, stante che, come ben spiegato dai CC.TT. della Pubblica Accusa, questo stato emotivo del paziente era meramente dovuto proprio al fatto di essersi accorto di essere stato contenuto e quindi tentava logicamente di liberarsi, come avrebbe fatto chiunque (pp. 16 e 17)²². Mentre per l'intera successiva giornata del 3 agosto, come ammesso anche dal benevolente pm nella requisitoria, l'agitazione della vittima era riconducibile unicamente all'insorgere dell'evento infausto in atto.

Tanto meno è risultato che, ove il Prof. Mastrogiovanni non fosse stato contenuto, sarebbe stato aggressivo e pericoloso, derivandone, anche sotto tale profilo, l'assoluta incongruenza e illogicità della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, queste ultime messe in luce dalle videoriprese della lunga agonia del paziente e delle condotte commissive e omissive più volte citate nelle stesse sentenze di prime e seconde cure, che avrebbero dovuto pertanto indurre i giudici del merito a diversamente sanzionare gli imputati, sulla base delle previsioni edittali di ogni singolo reato, **come ut supra indicate** – e, non già al di sotto di quelle minime di legge.

Infatti, secondo costante giurisprudenza: “*la legittimità di per sé dell'attività medica richiede per la sua validità e la sua concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico*”. Ne consegue che la mancanza del consenso (opportunosamente “*informato*”) del malato o la sua invalidità per altre ragioni, determina l'arbitrarietà del trattamento e la sua rilevanza penale, “*in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo (le ipotesi delittuose configurabili possono essere di carattere doloso – artt. 610, 613, 605 c.p. – nell'evenienza di trattamento terapeutico non chirurgico, ovvero ex art. 582 c.p., nell'evenienza di trattamento chirurgico)*”.

E' pacifico che il Prof. Francesco Mastrogiovanni non ha mai prestato alcun consenso né al T.S.O. né ad essere trasportato presso la famigerata struttura nosocomiale di Vallo della Lucania. Anzi, mentre percorreva i metri di spiaggia che lo conducevano all'ambulanza, conscio che sarebbe stato

²¹ In punto, tra le analoghe difese degli imputati, cfr. p. 4 memoria Avv. Alfieri;

²² Cfr. Relazione Dr. Maiese – Dr. Ortano, p. 16;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

l'ultimo viaggio, avendo sperimentato in precedenza la spietatezza e ferocia dei suoi aguzzini, implorava, vanamente: **“non portatemi a Vallo perché là mi ammazzano!** (cfr. Verbale udienza 1° grado 18.10.2011, pp. 30 ss.).

Esprimendo in tale modo, non solo un **diritto costituzionalmente garantito** circa la scelta del nosocomio e le cure eventuali, ma **negando in maniera esplicita il proprio “consenso informato” circa il luogo di ricovero e le “cure” -rectius: torture- rendendo ancor più odiose ed illegittime ab origine** le anomale procedure adottate e la conseguente contenzione e trattamenti inflitti.

Al riguardo, si ribadisce che per integrare il reato in oggetto, il dolo richiesto è un dolo generico ed il fine perseguito del tutto irrilevante²³ – e, nemmeno ha rilevanza alcuna l'erroneo convincimento di agire nel giusto che si traduce in un errore sull'illiceità che non scusa ex art. 51 c.p.²⁴.

Ne deriva, pertanto, che la configurabilità del reato ex art. 605 c.p. non solo è ritenersi pienamente pacifica, come affermato in entrambi i gradi, **ma dovrà venire sollecitata dalla Pubblica Accusa, ovvero riconosciuta dalla Corte di legittimità, come aggravata sia ex art. 605 c. 4 c.p., stante che i colpevoli hanno cagionato in concorso tra loro e in maniera pretereintenzionale la morte della vittima, sia ex art. 61, c. 1 nn. 4), 5) e 9) c.p.** Dal momento che, come chiaramente emerge dalle videoregistrazioni, l'illegittima contenzione è stata posta in essere con **particolare crudeltà, indifferenza e sevizie**, consistite nell'assoluta mancanza di cure al paziente, lasciato languire nudo, legato mani e piedi, sino alla morte, **senza cibo né acqua**, e con **ferite profonde e sanguinanti**, privo di qualsiasi adeguata assistenza e forma di soccorso, limitandosi ad applicare una soluzione fisiologica inferiore a quella del fabbisogno²⁵, nonché impedendogli di vestire abiti civili e ricevere visite da parenti che ne avevano fatto richiesta.

Nondimeno sussiste l'aggravante a carico di tutti gli imputati di aver agito approfittando dello stato di coattiva contenzione a cui la vittima è stata suo malgrado sottoposta, che gli ha impedito chiaramente una qualsivoglia difesa o possibilità di sottrarsi a tali forme di sevizie e tortura, essendo stato legato mani e piedi al letto di contenzione, per oltre 86 ore, sino alla morte.

Condotte poste in essere con indubbio abuso di potere da parte dei sanitari che devono perciò ritenersi tutti responsabili dei reati ascritti e relative circostanze aggravanti predominanti sulle attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena, trattandosi *ictu oculi* di condotte dolose e reiterate della massima gravità, in danno di più pazienti, la cui valenza criminosa non può trovare alcuna giustificazione né sul piano umano, né su quello etico-professionale, né tantomeno su quello giuridico, stante che la legge non ammette ignoranza, tantomeno dai medici legati al solenne giuramento di Ippocrate.

La risibilità della motivazione di appello, secondo cui si tratterebbe di **“comportamenti diffusi”** che non riguardano il solo personale sanitario della struttura ospedaliera di Vallo della Lucania e di protocolli di (sic!) **“recente formazione”** (2006), riferendosi alle linee guida dell'Ospedale Niguarda di Milano, si commenta da sé e non merita di spendere ulteriori censure, limitandosi qui a sottolineare, che se, in Italia, fosse stato introdotto il reato di “tortura”, come da più parti sollecitato, comprese le odierne parti civili e i parenti di Franco Mastrogiovanni, siffatte condotte dolose,

²³ *Ex multis*: Cass. 16.2.89 Ced, Rv. 183180; Cass. 25.6.87, RP 88, p. 145; Cass. 7.5.85, Ced 170624;

²⁴ *Ex multis*: Cass. 30.3.76, Ced Rv. 135169;

²⁵ Cfr. Consulenza CC.TT. Maiese e Ortano e verbale Dr. Stasio, p. 62 e ss.

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

volontarie, preordinate e reiterate nel tempo, senza soluzione di continuità, caratterizzate da estrema **crudeltà e disprezzo per la vita umana**, avrebbero meritato ben altri trattamenti sanzionatori.

Tale *vulnus* normativo non può però giustificare in alcun modo un siffatto trattamento sanzionatorio che si pone in stridente contrasto con qualsiasi principio di equità e giusto rigore nell'accertamento delle responsabilità penali e nell'applicazione delle pene, come affermati nelle normative interne e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ratificata oltre 28 anni fa.

La preziosità del bene della vita e del diritto alla salute, l'effettivo rispetto dei protocolli sanitari e delle leggi poste a base dell'Ordinamento giuridico, ovvero l'importanza delle cure mediche che dovrebbero essere riservate ad un paziente affidato al servizio sanitario nazionale di un paese civile e progredito, che si vanta di essere la *“culla del diritto”* e la settima potenza industriale del mondo, non possono, ad avviso di questa parte civile, venire sviliti e neutralizzati da una sofferta pronuncia di compromesso, intervenuta dopo lunghi rinvii, a distanza di quasi **8 anni** dai fatti, la quale più che rendere giustizia alle vittime, affermando principi di civiltà giuridica, si pone, invero, piuttosto, come *“salvacondotto”* di sostanziale impunità e stimolo alla reiterazione di reati analoghi.

Ed, infatti, al di là delle enunciazioni di principio, la sentenza d'appello, pur aderendo in molteplici punti, alle tesi della Pubblica Accusa e delle parti civili, circa la piena penale responsabilità di tutti gli imputati e gravità delle condotte tenute dal personale sanitario, perviene a conclusioni del tutto **illogiche, erranee e censurabili, in punto determinazione della pena.**

A pag. 163 della sentenza d'appello si può leggere quanto riportato: *“deve tenersi nel debito conto la circostanza che la sensibilità culturale rispetto al fenomeno della contenzione ed alla sua incidenza sulla dignità e l'incolumità del malato psichiatrico, costituisce un'evoluzione relativamente recente; si consideri, in proposito, che le linee guida dell'Ospedale Niguarda di Milano (tra i primi a regolamentare la materia) sono state elaborate tra il 2006 e il 2008 e che, per converso, le linee guida dell'ASL SA 3, risalenti al 2006 non contenevano alcuna previsione sulla materia. In definitiva, nessuno può fingere di ignorare che la contenzione non era un'esclusiva dell'Ospedale di Vallo della Lucania e tantomeno dei sanitari di turno durante la degenza delle odierne persone offese, ma costituiva il retaggio della concezione “manicomiale” del trattamento psichiatrico e, in alcuni casi, del paziente non autosufficiente”.*

Tali apodittiche considerazioni, volte a gratuitamente giustificare l'operato del personale sanitario, facendo di tutte le erbe un fascio, risultano destituite di qualsiasi fondamento logico, aderenza ai fatti e pregio giuridico, in quanto contrastano con tutta evidenza con le copiose risultanze probatorie emerse in sede processuale, che contraddicono la ricostruzione del fatto esposta alle pp. 4 e 5 della sentenza d'appello: dalle immagini della video sorveglianza si vede, infatti, un paziente inerme, nudo, legato, che si dimena ripetutamente nel tentativo disperato di liberarsi e di vivere! Libertà e vita beni primari dell'uomo che sono stati violati in maniera brutale e crudele, cagionando una morte orribile del paziente! Solo queste considerazioni valgono al fine di escludere le circostanze attenuanti generiche e ogni beneficio di legge.

Viceversa, sostenere che la *sensibilità culturale* del fenomeno della contenzione e la sua incidenza sulla dignità e l'incolumità del malato psichiatrico, costituirebbero un'evoluzione relativamente recente, significa letteralmente *fingere di ignorare* [in questo caso, sì, l'espressione è appropriata]: (i) che la contenzione **non** aveva alcuna finalità terapeutica; (ii) che **tutti** gli imputati hanno agito

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

con **dolo** di massima intensità: **(iii)** dapprima cercando di coprirsi vicendevolmente, anche mediante ripetute **alterazioni** di cartelle cliniche e ordine di servizio del primario; eppoi **(iv)** omettendo deliberatamente di **prestare** qualsiasi forma di **assistenza medica**, rimanendo indifferenti a ogni supplica della vittima; **(v)** **dimostrando in tal modo una crudeltà** che va al di là della conoscenza delle leggi; nonché, da ultimo, **(vi)** **ignorare o fingere di ignorare** che tutti gli imputati sono stati riconosciuti **responsabili** del reato di **sequestro di persona**, nonché del reato di cui all'art. 586 c.p., per **morte in conseguenza di altro delitto doloso**, oltrechè di formazione di cartelle cliniche false.

Appare palese pertanto la violazione dei criteri dettati dall'art 133 c.p. in quanto nell'esercizio del potere discrezionale i Giudici di merito non hanno graduato in maniera congrua la pena e non l'hanno adeguata al caso concreto, alla natura, alla specie, ai mezzi, al luogo, alle modalità dell'azione ed alla sostanziale gravità del fatto – quando al contrario – si è palesato un vero e proprio, sia pure purtroppo non ancora configurato in sede di diritto penale, SOSTANZIALE CASO DI TORTURA SU SOGGETTO INERME E INDIFESO DA PARTE DI COLORO CHE LO STATO AVEVA AFFIDATO IL COMPITO DI PROTEZIONE !!!

Da ultimo, va rilevato che la censurata sentenza appare inoltre **palesamente contraddittoria** laddove ad esempio alle pp. 107 e 108 si esprime in questi termini: *“nemmeno possono essere considerate idonee le giustificazioni “postume” prospettate nell'interesse degli imputati. Innanzitutto quella legata alla pericolosità del comportamento pregresso del Mastrogiovanni, atteso che essa era venuta meno e, comunque, era efficacemente controllata dalla sedazione farmacologica somministrata al paziente in maniera massiccia e continuativa fin dal momento del ricovero stato di agitazione, non vi era, in definitiva una situazione di pericolo “attuale” legata alle condizioni psichiche del Mastrogiovanni. Tanto risulta in modo palese dalle riprese filmate acquisite in atti che mostrano un Mastrogiovanni **tranquillo e collaborativo** già nella fase iniziale, in cui il dottor Barone e i due infermieri provvedevano ad applicargli le fascette di contenzione. Come esattamente osservato dal giudice di primo grado, gli unici episodi di agitazione che emergono dal video sono chiaramente legati al prolungarsi della contenzione, al caldo e all'insofferenza per la posizione innaturale in cui i legacci che constringevano il malato...”*

A fronte di tale severità critica di giudizio nella ricostruzione del fatto, la Corte territoriale perviene **in modo del tutto illogico e contraddittorio** a sanzionare i responsabili di fatti-reato così odiosi, turpi e contrastanti con ogni principio di civiltà e di umanità, che hanno provocato la morte atroce di un uomo sano, con una pena paragonabile a reati bagatellari, privi di qualsiasi offensività e allarme sociale, **inferiore a quella di una mera ricettazione per un telefono cellulare !!!**

Tutto ciò è inaccettabile ed il Movimento per la Giustizia continuerà fino alla fine la sua battaglia civile, se sarà necessario portando il caso avanti la Corte EDU e ad altri organismi internazionali, non già per *“giustizialismo”*, *“vendetta”* o *“ragioni mediatriche”*, come qualcuno maliziosamente potrà affermare, ma per mero senso di giustizia ed affermare in concreto il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di certezza della pena, anche per i cd. *“colletti bianchi”* e coloro che se ne rendono complici, aderendo ad ordini illeciti.

La vita umana, il dovere di cura, di assistenza e di soccorso non possono, infatti, venire considerati alla stregua di un *“cartello stradale”* di divieto di sosta apposto nottetempo, trattandosi di violazioni **inescusabili** nella maniera più ferma e rigorosa, salvo non volere ridurre il diritto e le leggi ad una

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

applicazione *discrezionale*, tipica dei paesi privi di diritti certi. La morte annunciata di Francesco Mastrogiovanni è un caso eclatante di malasanità e malagiustizia, che non può rimanere impunita. Diversamente, il “maestro più alto del mondo”, come lo chiamavano affettuosamente i suoi alunni, è morto due volte, prima togliendogli brutalmente la vita nel lager psichiatrico, nel quale implorava di non essere trasportato, e poi nelle aule di giustizia, in un processo di irragionevole lungaggine, trascinato sino ai limiti della prescrizione, sebbene sorto col rito speciale del “*giudizio immediato*”, dove i suoi carnefici sono stati di fatto “*manlevati*” da ogni sostanziale responsabilità penale e civile, ovvero da qualsiasi concreta forma di risarcimento dei danni, senza riconoscere, neppure, una minima provvisoria in favore dei parenti e delle parti civili, sebbene richiesta e di norma per riconosciuta, quando interviene una sentenza di condanna, come a volerli “*punire*” di essere andati fino in fondo, denunciando la malasanità e le deviazioni del sistema giudiziario.

La stessa liquidazione delle spese legali appare come una ulteriore dimostrazione di ingiustificata benevolenza nei confronti degli imputati e/o di prevenzione e malanimo nei confronti della vittima e delle parti civili, tenuto conto trattarsi di un processo della durata complessiva di ben quasi **8 anni, con 37 udienze in primo grado, oltre 10 in appello, 18 imputati, 10 parti civili, numerosi testi, periti d’ufficio e consulenti tecnici di parte**, la cui imponente mole di atti da esaminare e attività defensionali non possono di certo venire compensati per il giudizio di appello con soli € **1300,00 complessivi**, in favore di ciascuna parte civile, e posti a carico solidale dei 6 medici e della ASL (importo di norma riconosciuto per una udienza preliminare del G.I.P. di facile e pronta soluzione). Tantomeno, con soli € **3000,00**, per il doppio grado di giudizio (**47 udienze totali**), posti a carico solidale dei 12 infermieri e della ASL, in relazione alla posizione di questi ultimi, dapprima mandati assolti – e da ultimo virtualmente condannati a seguito dell’impugnazione del pm e delle parti civili, il cui importante impegno professionale dei propri legali ha garantito che il processo non venisse da subito deviato su un binario morto, come nelle iniziali intenzioni del pm d’udienza, dr. Martuscelli, il quale ha cercato di ribaltare l’inecepibile impianto accusatorio dell’originario P.M. dr. Rotondo, che aveva richiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio immediato, disposto con decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, risalente al 1 febbraio 2010.

3) In relazione alla illegittima concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla revoca delle misure interdittive.

Alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto che precedono si ritiene che il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena e revoca delle misure interdittive debbano venire revocate e/o annullate dalla Corte di legittimità, in quanto disposte al di fuori delle previsioni di legge.

Al riguardo, è opportuno ribadire che gli imputati hanno causalmente e scientemente provocato l’atroce morte del prof. Francesco Mastrogiovanni, come già ampiamente illustrato nella Richiesta di misura cautelare personale, formulata dal P.M. Rotondo, **il quale stigmatizzava come l’utilizzo dei mezzi di coercizione sia stato applicato in maniera del tutto arbitraria ed illegale, compromettendo gravemente, mediante una serie di atti improntati a deliberata crudeltà, la dignità umana e la salute del paziente: “basti solo pensare al dolore che deve avere cagionato alla vittima il continuo strofinio delle fasce di contenzione sulla ferita che egli aveva sul polso sinistro, profonda fino alla carne viva. Nessuna cura e nessuna medicazione è stata praticata per alleviare tale sofferenza. Ciò che è stato compiuto nei confronti di Francesco Mastrogiovanni presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di Vallo della Lucania è avvenuto nei confronti di**

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

una persona inerme e indifesa, che si trovava sotto l'effetto di potenti sedativi e tale gravissima violazione dei diritti civili di un cittadino è avvenuta senza nessuna ragione, nemmeno apparente” (fg. 19).

Dalla visione dei filmati precedenti alla contenzione – proseguiva il P.M. Rotondo – *“si evince, infatti, che egli alle 12,15 viene trasportato da personale del 118 ed è adagiato sul letto del reparto. (filmato 2). Fino alle 12,41 è cosciente, non appare in alcun modo aggressivo (filmato 2) e alle 12,45 si sottopone al trattamento dei sanitari facendosi iniettare una siringa intramuscolo (filmato 2). Alle 12,55 è così tranquillo che si prepara da solo il letto e mangia il cibo fornito dall'ospedale (filmato 3). E' l'ultima volta che gli sarà consentito di alimentarsi, poiché alle ore 13,08 si adagia sul letto per riposare rimane tranquillo fino al momento in cui vi saranno applicate le fasce di contenzione. Da quel momento non sarà più slegato né gli saranno più forniti acqua e cibo ... e ciò fino al momento della morte”* (fg. 19).

“La sconcertante sequela di abusi subiti da Francesco Mastrogiovanni – sottolineava il primo P.M. (degno di questo ruolo) – *è stata posta in essere senza egli avesse manifestato alcuna forma di aggressività e quindi senza nessuna giustificazione, ciò che rende ancor più grave l'illiceità della condotta posta in essere degli indagati”* (fg. 19 e 20).

A riprova della gravità delle condotte di medici e infermieri, nonché dello stesso pm Martuscelli, che ha cercato di coprirne con ogni mezzo le gravi responsabilità, il P.M. dott. Rotondo precisava che: *“Le indagini condotte da quest'ufficio non si sono fermate ai fatti posti in essere nei confronti del Mastrogiovanni, ma hanno cercato di verificare se l'utilizzo illecito di mezzi di contenzione fosse avvenuto anche in altri casi e rappresentasse un fattore non episodico nella gestione del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania. Le indagini hanno consentito di accertare che l'utilizzo di mezzi di contenzione senza iscrizione in cartella clinica, quindi fuori delle regole proprie previste dalla legge e dalle linee guida, non era un fatto episodico, ma accadevano frequentemente. Dall'audizione di 30 persone ricoverate in TSO presso tale reparto nel periodo 01.01.2008 – 12.09.2009, cinque testi hanno dichiarato di essere stati sottoposti a contenzione senza che ve ne fosse menzione in cartella... (fg. 20). Concludendo che la sequela di abusi e violenze consumati in danno di Mastrogiovanni e degli altri pazienti è stata compiuta: “confidando nella quasi certezza di non essere chiamati a risponderne”* (Vedasi fg. 22).

Osservazione quest'ultima veramente illuminante e quasi profetica, in specie alla luce dell'esito dei procedimenti di primo e secondo grado, stante che l'impugnanda sentenza non ha in alcun modo preso in esame, ai fini della insussistenza dei presupposti per la revoca delle misure interdittive, le ulteriori osservazioni dell'originario P.M. contenute nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, in data 26.2.2010, con la quale veniva accolto l'appello proposto da De Vita Antonio, Scarano Marco, Oricchio Nicola, Lungo Antonio, Gaudio Alfredo, Tardio Antonio, Russo Raffaele e Forino Giuseppe, avverso l'ordinanza di misura cautelare interdittiva emessa nei loro confronti dal Gip di Vallo della Lucania in data 18.1.2010.

Ricorso, poi, accolto dalla Corte di cassazione²⁶, ove l'originario P.M. sottolineava diligentemente la illegittimità del provvedimento di revoca, richiamando le pressanti esigenze cautelari personali

²⁶ La Corte di Cassazione, sez. V pen., con Sent. n. 34961 del 27.09.10 ha accolto il Ricorso del P.M. per quanto attiene la posizione dei medici e in seguito anche il Ricorso dello stesso P.M. in relazione alla posizione degli infermieri;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

nei confronti degli indagati per cui era stata disposta la misura del divieto d'esercitare la professione di medico ed infermiere, precisando che: **“in data 25.2.10, l'ufficio Gip trasmetteva al P.M. una nota con la quale il NAS - CC di Salerno comunicava di aver sorpreso Forino Giuseppe mentre durante il periodo di interdizione svolgeva la professione di infermiere presso la Casa Albergo per Anziani denominata “Villa Linora” e che all'esito dell'ispezione sia lui che il legale della società che gestiva la struttura erano stati denunciati per aver maltrattato “persone incapaci per malattia di mente, di corpo o di vecchiaia, a loro affidati per cura, vigilanza custodia, abbandonandole a sé stesse in regime di costrizione fisica e/o richiudendole in stanze chiuse a chiave dall'esterno”** (cfr. Ricorso P.M. Rotondo 3.3.10 e relativi atti – Cass. Sent. n. 34961/2010).

Fatti della massima gravità che non hanno trovato ingresso nelle decisioni di merito, con le quali sono state comminate, peraltro, pene al di sotto dei minimi edittali, concedendo i benefici *ut supra*, senza tenere debito conto delle aggravanti e della palese **reticenza** e **falsità** delle attestazioni rese da tutti gli imputati, in concorso tra loro, nessuno escluso, come precisamente indicate dallo stesso originario P.M. Rotondo nella richiesta di misura cautelare personale, ove faceva rilevare che: ***“Tutte le dichiarazioni sopra riassunte sono il frutto di reticenze o falsità”*** (Cfr.: **fg. 14-17**). Comportamenti di particolare offensività e allarme sociale, tenuto conto trattarsi di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., che in quanto tali, non devono e non possono venire, oggi, premiati sul piano sanzionatorio e mandati indenni dalle pene accessorie, come si confida vorrà condividere codesta Procura Generale presso la Corte d'Appello di Salerno.

III

EX ART. 606 C. 1 LETT. B) - E) C.P.P.,

PER INOSSERVANZA DELLA LEGGE PENALE, IN ORDINE ALLE RESPONSABILITÀ EX ART. 372 C.P. DELLA DR.SSA ANNA ANGELA RUBERTO, NONCHÉ PER ASSOLUTA ASSENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO.

In punto, richiamando integralmente le conclusioni *ut supra* depositate all'udienza del 15.05.2015, nonché il VI° Motivo di appello, un'ulteriore censura deve essere mossa circa la specifica posizione dell'imputata dr.ssa Anna Angela Ruberto, a carico della quale questa difesa aveva già prospettato la sussistenza di responsabilità ex art. 372 c.p., avendo reso falsa testimonianza, - e, ciononostante, incongruamente rimasta inesaminata in entrambi i gradi di giudizio.

Infatti, conformemente alle risultanze documentali rinvenibili sia nelle registrazioni della video sorveglianza, ex art. 234 c.p.p., sia nella sopra richiamata relazione dei CC.TT. Maiese e Ortano, **l'ora del decesso è fissata alle 01.46** del giorno 04.08.2009, lasso di tempo compreso tra l'ultimo ingresso del personale sanitario nella stanza di Mastrogiovanni (ore 22.00 del 03.09.2009) e l'ora del ritrovamento del cadavere (ore 07.20 del mattino dopo).

Ebbene, ciò nonostante la dr.ssa Ruberto, **di turno quella notte**, afferma ripetutamente di aver ***“visto il paziente fino alle 03:00 di notte”*** e che il Prof. Mastrogiovanni, sino alle 03:00 ***“respirava regolarmente”***, giungendo **falsamente** e paradossalmente, financo, a sostenere che ***“russava”***²⁷ !!! Testimonianza palesemente mendace sia perché il video comprova che nessuno sia mai entrato nella stanza di Mastrogiovanni dalle 22,00 del giorno prima del decesso alle 07.20 dopo il decesso stesso, sia perché l'ora della morte è stata fissata alle 01.46 – **ed è quindi materialmente impossibile che il paziente potesse (sic!) “respirare” o “russare” sino alle 03:00, quando era già morto.**

²⁷ pp. 27 e ss. Verbale udienza 11.12.2009 e memoria difensiva in pari data;

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

E' pertanto palese sul punto la violazione della legge penale e la assoluta assenza di motivazione, in entrambi i gradi, da parte dei giudici del merito e della Pubblica Accusa, i quali non contestano una affermazione così platealmente falsa e grossolana, omettendo di procedere ex art. 518 c.p.p., ragion per cui si insiste affinché il P.G. voglia disporre l'invio degli atti al P.M. competente in sede, affinché proceda alla rituale contestazione in capo alla dr.ssa Ruberto ai sensi del combinato disposto degli artt. 589, 521 e 518 c.p.p..

IV

EX ART. 606 C. 1 LETT. E) C.P.P., PER ASSOLUTA ASSENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI RIQUANTIFICAZIONE DELLA PENA A CARICO DEL PRIMARIO DR. DI GENIO, EX ART. 597 C. 2 LETT A) C.P.P.

In punto, richiamando integralmente le conclusioni *ut supra* depositate all'udienza del 15.05.2015, nonché il VII° Motivo di appello di questa parte civile, un'ulteriore censura è meritevole di essere mossa circa la specifica posizione del Di Genio, già in buona parte affrontata nel II° Motivo che precede, a cui pertanto, ci si riporta integralmente e si rimanda per quanto possa qui occorrere ai fini del presente ulteriore motivo di gravame della impuganda sentenza di appello.

Al riguardo, è doveroso denunciare che i giudici di merito hanno omesso di congruamente valutare il fondamentale ruolo svolto dal dr. Di Genio il quale, al di là della posizione di garanzia che riveste in qualità di primario, riconosciuta in ambedue i gradi, ha posto in essere una serie di condotte gravi e ripetute, volte a sottrarsi alle proprie responsabilità penali e civili, rimaste del tutto inesaminate, che meritavano, come previsto dall'art. 597 c. 2 lett. a) c.p.p., una definizione giuridica più grave del fatto, mutando la specie o aumentando la quantità della pena, come richiesto da pm e parti civili.

In primis vale la pena ricordare che il Di Genio non era affatto in ferie, come tentato di dimostrare dalla difesa e dal pm di udienza Martuscelli, **producendo un ordine di servizio palesemente falso**, circostanza che si evince in maniera inconfutabile dalle registrazioni video dell'agonia della vittima. Infatti, alla data indicata nell'ordine di servizio – con il quale si era cercato di spacciare l'assenza per ferie – il sullodato primario entrava, invero, nella stanza di contenzione e si limitava a guardare di sfuggita Franco Mastrogiovanni, già agonizzante, ignorando le macchie di sangue a terra, ovvero di prestare soccorso al paziente, come ammesso a pag. 132 della sentenza di primo grado, senza trarne le dovute conseguenze logiche, al pari della sentenza di appello, in relazione all'applicazione della pena principale e delle sanzioni accessorie.

Ciò posto non è dato capire per quale ordine di ragioni, dinnanzi a tali macroscopiche evidenze probatorie, il pm abbia potuto caparbiamente e testualmente sostenere all'udienza del 4.7.2011 che: *“il dottor Di Genio era in ferie quindi, questo emerge”*²⁸, proseguendo in risposta alle contestazioni del Giudice che quanto affermato sarebbe risultato *“dall'ordine di servizio che abbiamo prodotto Presidente, non è che lo dico io”* [sic!] ²⁹. A tale sconcertante comportamento del pm di udienza, occorre sottolineare che, dopo un breve scambio del medesimo tenore tra il Giudice e il Martuscelli, quest'ultimo teneva a ribadire che al momento dell'incolpazione dell'imputato primario, Di Genio: *“non ero io il Pubblico Ministero”*³⁰ – [affermazione che non merita altri commenti].

²⁸ Cfr. pp. 31 e ss. Verbale udienza dibattimentale del 4.7.2011;

²⁹ Cfr. pp. 32 e ss. verbale udienza dibattimentale del 4.7.2011;

³⁰ *Ibidem*

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

Tanto premesso, occorre rilevare che i Giudici di merito non hanno dovutamente soppesato quali siano le effettive responsabilità ascrivibili al primario Di Genio e al Direttore Sanitario, dr. Palladino Pantaleo, da ritenersi parimenti responsabile, sebbene rimasto, sinora, estraneo al processo, il quale ha, peraltro, reso falsa testimonianza, sostenendo circostanze del tutto inveritiere, come già rilevato con l'atto di appello (X° Motivo), su cui torneremo *ut infra* con separato motivo.

Risulta, infatti, pacifico che il Di Genio apponeva la propria firma, nella casella appositamente riservata alla “**firma del Primario**” sia nella cartella clinica inerente il T.S.O. subito dal povero Prof. Mastrogiovanni in data 18.8.2003 sia di quello in data 14.8.2005³¹.

In punto basti ricordare la definizione data dal dettato dell'art. 63 d.p.r. 761/79 e art. 7 d.p.r. 128/69 che identifica il primario quale “**medico in posizione apicale**”, funzione apicale che ricomprende anche il Responsabile di reparto, come definito il Di Genio dal Direttore Sanitario Palladino.

Ne deriva sussistere in capo al primario una responsabilità discendente dalla posizione di garanzia che lo stesso riveste. Basti ricordare che: “*il primario ospedaliero è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo ai casi di particolari difficoltà o di complicazioni*”; ciò risulta chiaramente dall'art. 7 comma 3 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 (ordinamento interno dei servizi ospedalieri) che gli attribuisce la “responsabilità dei malati e dell'art. 63 comma 5 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle Usl) secondo il quale il medico appartenente alla posizione apicale ha “il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine alla diagnosi e alla cura e di verificarne l'attuazione” ed ancora “in ordine alla responsabilità dei medici operanti in equipe, in base al principio di affidamento, il primario o il capo equipe, stante la sua posizione differenziata e di vertice rispetto agli altri medici di livello inferiore o componenti dell'equipe, ha il dovere di controllo sul loro operato e conseguente assunzione da parte sua della relativa responsabilità”³². E tali principi non cambiano sia che si consideri il Di Genio quale “Primario”, sia che lo si consideri “Responsabile di reparto”.

Ed infatti, la dottrina definisce primario colui che “*vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti*”, “*è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche e dei registri nosologici*”, “*provvede a che le degenze non si prolunghino oltre al tempo strettamente necessario*”, la responsabilità del malato gli impone di avere la “*puntuale conoscenza delle situazioni cliniche dei degenti e la vigilanza sull'attività del personale sanitario implichi quantomeno che si procuri informazioni precise sulle iniziative intraprese dai medici a cui il paziente è stato affidato*”, ed ancora “*ha il dovere di informarsi sullo stato di ogni paziente ricoverato, di seguirne il decorso anche quando non provveda direttamente alla visita, di dare le istruzioni del caso o comunque di controllare che quelle impartite da altri medici siano corrette e adeguate*”. **Tutte attività palesemente omesse da parte del dr. Di Genio nel caso di specie, sottolineando che, guardacaso, proprio – e, solo la cartella clinica inerente il T.S.O. fatale –, non riporta alcuna sottoscrizione né del Primario, né di suo delegato, né di responsabile del reparto, ma del solo medico che dimette Mastrogiovanni.**

Per completezza, è opportuno ribadire che la giurisprudenza di merito, ancor prima della sentenza d'appello *de qua*, ha già avuto modo di affermare la responsabilità a carico di un primario di reparto psichiatrico nel caso in cui lo stesso non abbia redatto linee guida comportamentali che consentano,

³¹ Cfr atti.

³² Di Fresco, “La responsabilità penale del primario”, Diritto e Diritto febbraio 2002

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

agli operatori addetti, di avere la completa ed esatta percezione del contenuto dei loro doveri. Linee guida che il dr. Di Genio non ha mai predisposto, a nulla rilevando la pretesa “*recente formazione*” (2006) delle linee guida redatte dall’Ospedale Niguarda di Milano. Nondimeno, è stata riconosciuta la responsabilità in capo al medico responsabile che non abbia dato adeguate istruzioni circa le precauzioni da adottare rispetto alle procedure ordinarie in relazione alle peculiarità del paziente, alla tipologia ed alla peculiarità dell’intervento da eseguirsi nel caso in cui si siano verificate lesioni colpose a danno del paziente medesimo dovute ad un suo mal posizionamento da parte del personale infermieristico, istruzioni, *more solito*, non fornite nel lager psichiatrico del Di Genio. Anzi, il primario Di Genio passa accanto al Mastrogiovanni, già moribondo, legato mani e piedi, sanguinante, con in atto l’edema polmonare che lo porterà poche ore dopo al decesso, e lo ignora, contrariamente ad ogni suo dovere non solo di primario, ma anche di semplice medico, senza dover di certo attendere **l’emancipazione della categoria** “*sulla sensibilità culturale rispetto al fenomeno della contenzione ed alla sua incidenza sulla dignità e l’incolumità del malato psichiatrico*”, come apoditticamente invocata nella sentenza di appello, salvo ammettere di essere ancora nel medioevo, ovvero che esistano soggetti e categorie professionali al di sopra della legge.

Ne discende, quindi, non solo la pacifica responsabilità del Di Genio, per tutti i reati a lui ascritti, ma anche in ordine alle relative circostanze aggravanti, pacificamente prevalenti sulle attenuanti, nonché in ordine alla quantificazione della pena principale, di cui si chiede provvedere a nuovo bilanciamento ex art. 597 c. 2 lett. a) c.p.p., revocando ogni beneficio di legge.

V

EX ART. 606 C. 1 LETT. B) - E) C.P.P., PER INOSSERVANZA DELLA LEGGE PENALE, IN ORDINE ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE OSPEDALIERO EX ART. 231/2001, NONCHÉ PER ASSOLUTA ASSENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DE QUA

In punto, richiamando integralmente le conclusioni *ut supra* depositate all’udienza del 15.05.2015, nonché il Motivo VIII° dell’atto di appello di questa parte civile, un ulteriore importante e decisivo aspetto, rimasto inopinatamente inesaminato in entrambi i gradi, è la responsabilità amministrativa dell’Ente Ospedaliero ai sensi del D. Lgs. 231/2001, neppure presa in esame dalla pubblica accusa.

E’ pertanto doveroso denunciare che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza dell’Ente in ordine ad un omicidio preterintenzionale, commesso con più azioni e/o omissioni compiute da soggetti apicali (dr. Di Genio) e personale sanitario sottoposto alla sua direzione, in palese violazione delle Linee Guida di riferimento (Ospedale di Niguarda, A.E.P., Comitato di bioetica del Consiglio Europeo), era quantomeno d’obbligo per il P.M. espletare le più opportune ed approfondite attività di indagini volte ad accertare la sussistenza di un possibile beneficio, vantaggio e/o interesse dell’Ente, patrimoniale o non patrimoniale, conseguito o non conseguito, che abbia spinto i soggetti attivi del reato a compiere i delitti di cui ai capi di accusa. Nondimeno era e resta doveroso valutare se l’Ente in questione si fosse premurato di adottare ed attuare effettivi Modelli Organizzativi e Protocolli concretamente idonei ad evitare la commissione dei reati presupposti verificatisi a danno del Mastrogiovanni e di altri pazienti, protocolli e linee guida che risultano, invero, del tutto assenti, come rinvenibile dallo stesso tenore della impugnanda sentenza di appello.

E’, infatti, anche lo stesso Giudice di prime cure a sottolineare in qualche modo la mancanza di predisposizione di adeguati modelli, senza trarne le dovute conseguenze sul piano sanzionatorio,

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

omettendo di trasmettere gli atti al pm, in relazione alle ulteriori ipotesi di reato *ut supra*.
Alle pagg. 174 ss. della sentenza si legge, infatti: “è *doveroso, poi, rimarcare come dal dibattimento sia emersa l'assoluta impreparazione degli infermieri rispetto alla contenzione. Impreparazione intesa in senso scientifico, con riferimento cioè alla possibilità che gli stessi si fossero dovuti aggiornare su come espletare al meglio le loro mansioni in casi simili. Tutti i propalanti hanno negato di aver svolto specifici corsi di aggiornamento sul punto*”.

Ne deriva, pertanto, la assoluta negligenza e responsabilità sotto tale aspetto dell'Ente ospedaliero che non ha predisposto, come ammesso dagli stessi giudici di appello, alcun Modello Organizzativo o Protocollo idoneo ad evitare la commissione dei fatti-reato posti in essere dal personale sanitario, ovvero le relative fatali conseguenze, anche di carattere risarcitorio (sul punto, in un caso consimile avente ad oggetto l'insorgenza di infezioni dovute a negligenze ospedaliere, si ricordano le sentenze della Cassazione n. 19145/05, del Tribunale di Torino n. 1188/99 e Tribunale Milano n. 1744/08).

Nulla di tutto quanto sopra è stato nemmeno lontanamente considerato nella impugnanda sentenza, nemmeno al fine di escludere la sussistenza dell'ipotizzabile responsabilità amministrativa, ragione per cui, anche in questo caso, si ravvisa la necessità che il P.G. provveda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 521 c. 2 e 3 e 518 c.p.p., a richiedere il rituale invio degli atti al P.M. competente, onde provvedere alla contestazione della nuova fattispecie delittuosa *ut supra* indicata, anche in relazione alla richiesta risarcimento danni in favore delle parti civili costituite.

VI

EX ART. 606 C. 1 LETT. B) - E) C.P.P., PER INOSSERVANZA DELLA LEGGE PENALE, IN ORDINE ALLE RESPONSABILITÀ EX ART. 372 C.P., DEL DIRETTORE SANITARIO, PALLADINO PANTALEO, NONCHÉ PER ASSOLUTA ASSENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO.

In punto, si rimanda al X° Motivo di appello di questa parte civile e alle precedenti conclusioni, limitandosi qui a sottolineare che tale denuncia era già stata sollevata dai difensori delle parti civili all'udienza del 4/10/2011, censurando la deposizione del Direttore sanitario, dr. Palladino Pantaleo, il quale riferiva falsamente nel corso del suo esame che il primario Di Genio sarebbe stato “in ferie” (pag. 35 verbale), tesi sostenuta, contro ogni evidenza probatoria e principio di buona fede, anche da parte del pm di udienza, dr. Martuscelli, nei confronti del quale si chiede valutarsi la sussistenza di ipotesi di reato, ex art. 11 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti alla procura competente.

Appare, infatti, pacifico che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite agli atti, il verbale dell'udienza del 04/10/2011 doveva venire trasmesso, come congiuntamente richiesto dalle parti civili, alle Procure territorialmente competenti, onde procedersi per le ipotesi di falsa testimonianza a carico di Palladino Pantaleo e di favoreggiamento a carico del pm d'udienza Martuscelli.

Peraltro, il dr. Palladino, quale Direttore Sanitario, responsabile della struttura avrebbe dovuto, altresì, rivestire la qualità di coimputato del primario dr. Di Genio e degli altri indagati. Stupisce, pertanto, che il sunnominato Direttore Sanitario sia passato indenne da qualsiasi indagine e si trovi ancora oggi al suo posto, mentre si parla di riaprire il Reparto di psichiatria (*rectius*: lager) di Vallo della Lucania. Stupisce altresì il silenzio dei Giudici di merito che non hanno ritenuto contestare affermazioni così platealmente false e grossolane, ragione per cui si insiste affinché il P.G. voglia disporre l'invio degli atti al P.M. competente, affinché proceda alla rituale contestazione in capo al dr. Palladino Pantaleo, per le ipotesi di reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

VII

EX ART. 606 C. 1 LETT. B) - E) C.P.P., PER INOSSERVANZA DELLA LEGGE PENALE, IN ORDINE ALLA ILLEGITTIMITA' DEL T.S.O. E ALLE RESPONSABILITA' PENALI DI MARIA LUISA DI MATTEO, ANCHE PER FALSA TESTIMONIANZA, EX ART. 372 C.P., NONCHÉ PER ASSOLUTA ASSENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO.

Da ultimo, occorre denunciare l'assoluta assenza di motivazione in ordine all'XI° Motivo di appello, con il quale questa parte civile contestava da una parte il reato di falsa testimonianza a carico della dr.ssa Di Matteo – e, dall'altra, l'illegittimità del T.S.O., chiedendo la riapertura del procedimento connesso R.G.N.R. 211/2010, R.G. G.I.P. n. 1969/2010, la cui richiesta ex art. 414 c.p.p. è rimasta **tuttora** lettera morta, nonostante la condanna (virtuale) di medici ed infermieri per i reati ascritti.

Ne consegue che i Giudici di merito avevano l'ineludibile obbligo di esaminare ovvero di censurare le anzidette condotte criminose poste in essere in danno della vittima, Francesco Mastrogiovanni, anche da parte del pm, che appaiono volte a coprire una pluralità di reati, come anche segnalato dalla dr.ssa Nicoletta Calchi Novati, medico psichiatra presso l'Ospedale di Niguarda di Milano, la quale, letti gli atti pubblicati da questa parte civile, ci ha fatto pervenire queste testuali riflessioni:

“1) Come è possibile che esista una ordinanza del Sindaco, peraltro di un comune diverso rispetto all'esecuzione del provvedimento, PRIMA della visita dei due medici??? [Il TSO prevede (decreto 833/23 maggio 1978) che esista una prima proposta di ricovero redatta dal medico proponente, la quale proposta viene inoltrata al corpo di polizia municipale che provvede alla notifica al sindaco che dispone... contestualmente il corpo di polizia locale preleva fisicamente il secondo medico (ASL) convalidante (o meno) e lo conduce a visita del paziente].

2) Come è possibile visitare a distanza una persona in acqua e in condizioni oggettivamente inidonee e scrivere valutazioni senza valutazione clinica oggettiva???... a distanza?

3) Perché il provvedimento TSO sia LEGALMENTE VALIDO e non diventi SEQUESTRO DI PERSONA, debbono essere soddisfatti CONTEMPORANEAMENTE tre criteri:

a) stato di acuzie del paziente, ovvero sua non coscienza di malattia;

b) netto rifiuto all'assunzione dei farmaci da parte del paziente;

c) impossibilità alla gestione domiciliare del paziente, ovvero sola possibilità di cura in regime di degenza ospedaliera.

Il sig. Franco, come leggo aveva accettato l'assunzione dei farmaci e spontaneamente era salito in ambulanza... quindi nel momento in cui avviene questo, ovvero decade il punto b), decade automaticamente il TSO, diventando trattamento VOLONTARIO. Mantenere il TSO senza la soddisfazione dei tre criteri insieme diviene SEQUESTRO di persona, reato penalmente punibile. Ciò è ampiamente descritto nel decreto 833/ del maggio 1978, legge 180.

4) Esiste l'art. 32 della Costituzione che prevede la libera scelta da parte del cittadino del medico e del luogo di cura,"da rispettarsi anche per cittadini affetti da disagio psichico, in ottemperanza alla legge 180 che attribuisce la facoltà di scegliere liberamente dove e da chi farsi curare”.

Censure che confermano pienamente le responsabilità ascritte agli indagati e al pm Martuscelli, nell'ambito del parallelo procedimento R.G.N.R. N. 211/10, di cui è stata disposta arbitrariamente l'archiviazione, come si evince dalla Memoria ex art. 406 co. 3 c.p.p. in data 9/02/2011, del legale

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

di parte civile, Avv. Caterina Mastrogiovanni, con la quale richiedeva vanamente: “**ampliare i capi di imputazione a più gravi ipotesi quali potranno venire ravvisate dall’A.G. competente, oltre alla proroga delle indagini, soprattutto in considerazione dei necessari accertamenti che scaturiscono dagli interrogativi allo stato rimasti senza risposta, contenuti nell’esposto del “Comitato verità e giustizia per Francesco Mastrogiovanni”** (interrogativi scaturenti dalla lettura delle annotazioni di servizio della Polizia Locale e dei Carabinieri della Stazione di Pollica, dai certificati dei medici intervenuti e dell’Ordinanza di T.S.O. del sindaco di Pollica), atti da intendersi, qui ritrascritti, facendo rilevare trattarsi di interrogativi già integralmente riportati nell’atto di appello che precede, rimasti inopinatamente inesaminati, sebbene siano stati forniti precisi elementi idonei a dimostrare l’esistenza di plurimi comportamenti illeciti e persecutori nei confronti di Franco Mastrogiovanni, ovvero l’assoluta illegittimità dell’operato di medici, infermieri e forze dell’ordine intervenute, nonché del Sindaco Vassallo, i quali hanno, peraltro, agito al di fuori della propria competenza territoriale, stante il verificarsi dei fatti nel territorio del Comune di San Mauro Cilento, circostanza quest’ultima del tutto assorbente che non poteva venire ignorata dal pm e dai Giudici del merito.

Ragione per cui l’ordinanza del Sindaco di Pollica, rimasta priva di qualsiasi accertamento, doveva apparire *prima facie* del tutto illegittima e sospetta. Ciò, anche in considerazione della sua evidente preordinazione, oltre al fatto che è stata, altresì, omessa qualsiasi dovuta notificazione del Sindaco del Comune di residenza della vittima (Castelnuovo Cilento) – e, che non è stato neppure informato il Sindaco territorialmente competente, ove si sarebbe resa “necessaria” la cattura del povero Franco Mastrogiovanni, attuata con modalità brutali e con l’abnorme spiegamento di forze dell’ordine (elicotteri, guardia costiera, mezzi terrestri, ambulanze), il quale aveva per motivi legittimi cercato di sottrarsi, prevedendo l’atroce «**destino di morte**» che lo attendeva, di cui era lucidamente consapevole, ed al quale era stato condannato. Accertamenti che non potevano perciò venire elusi, anche tenuto conto, come denunciato dall’Avv. Caterina Mastrogiovanni, del fatto certo, risultante dall’intervista rilasciata dal Sindaco Vassallo, a “**Sud sostenibile**”,³³ che il T.S.O. **non nasce il 30 e il 31 luglio**, come farebbero credere i verbali della Polizia Locale e dei CC di Pollica, **ma almeno 3 giorni prima**, secondo quanto, appunto, dichiarato, prima della morte del Vassallo, a Gerardo Russo: “*erano almeno 3 giorni che Mastrogiovanni veniva seguito, che ‘dava i numeri’ era fuori di testa, ‘era incapace di intendere e volere’*”. Affermazioni, in palese contrasto con quanto dichiarato dal comandante della Polizia Locale di Pollica, il quale, invece, affermava di avere appreso, solo la mattina del 31 luglio, l’identità di Mastrogiovanni e dei suoi precedenti T.S.O. e pretesi vaneggiamenti, che avrebbero, perciò, meritato dovute investigazioni, volte a comprendere l’effettivo svolgimento dei fatti e l’ordine di pressioni od interessi che hanno provocato la preannunciata morte di Mastrogiovanni. In tal senso, l’annotazione del Sottotenente La Manna ove si legge che lo stesso alle ore 8.30 del 31.7.09, avvertiva il sindaco Angelo Vassallo del comportamento asseritamente pericoloso della vittima, informandolo “che poteva trattarsi di una persona con problemi mentali...”, precisando che, solo in tale frangente “contattava il 118 per esporre il problema e magari inviare dei sanitari per le cure del caso”, eppoi la locale caserma dei Carabinieri. Con ciò smentendo, sia le dichiarazioni del sindaco Vassallo alla stampa, secondo cui da circa una settimana si assisteva alla pretesa “recrudescenza sintomatologica...”, sia l’Annotazione dei Carabinieri, secondo i quali, il Sottotenente Lamanna richiedeva il loro ausilio, invero, “perché il Sindaco di Pollica con ordinanza n. 53 del 31.7.09, recante protocollo 6917, aveva ordinato il Trattamento Sanitario Obbligatorio”.

Affermazione smentita ulteriormente dal prosieguo dell’Annotazione del Lamanna, secondo cui:

³³ <http://www.youtube.com/watch?v=wbPnXK52aE>

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

“...successivamente in loco giungeva la Dr.ssa Di Matteo che convalidava la proposta di sottoporre il Mastrogiovanni a Trattamento Sanitario in condizioni di degenza ospedaliera per la durata di 7 gg. Il Sindaco di Pollica, in riferimento alla certificazione medica, firmava l’ordinanza nr. 53/09 recante protocollo 6917, ordinando il T.S.O. ...”. **Sorprende, pertanto, alla luce di tali elementi, che il pm, non abbia inteso fare chiarezza sulle modalità di cattura della vittima, ritenute legittime dall’indagato, nonché sulle dinamiche che ne hanno preceduto e determinato la morte.**

Appare, infatti, rilevante accertare se corrisponda al vero quanto affermato dai Carabinieri, circa il fatto che il Sindaco Vassallo abbia firmato l’Ordinanza che disponeva il TSO, prima della visita medica, oppure dopo la proposta della Di Matteo, come affermato dal Lamanna.

Da ultimo, ad avvalorare l’ipotesi di un TSO ritorsivo, maturato a tavolino, a fini vendicativi, corre far rilevare che dall’esame degli atti amministrativi si evince un’ulteriore allarmante discrepanza e probabile alterazione di date. Infatti, se da una parte, l’ordinanza del Sindaco Vassallo reca la data apparente del **31.7.09** [cioè lo stesso giorno di esecuzione del TSO], dall’altra, dal fascicolo relativo alla procedura di disposizione del TSO e di convalida da parte del Giudice Tutelare, emerge un ben diverso “**Rapporto di conferma messaggi**”, trasmesso via fax dal Comune di Pollica alla Cancelleria Civile, datato **30.07.09, ore 13:30** - cioè non solo il giorno precedente l’asserita ordinanza del Sindaco di Pollica - ma, **addirittura prima della stessa notte** in cui la vittima, secondo tale prospettazione, **avrebbe iniziato a dare segni di preteso “squilibrio mentale”**.

A gettare ulteriori sospetti sull’operato delle Autorità amministrative e delle Forze dell’ordine, oltretutto della Procura di Vallo della Lucania, vi è, poi, altra annotazione di servizio, dalla quale risulterebbe che, **solo alle ore 23.30**, del giorno **30.7.09**, il Sindaco Vassallo avrebbe avvertito il sottotenente Lamanna delle asserite violazioni al C.d.S. e pretesa guida pericolosa, da parte della vittima, che nessuno ha notato, né incomprensibilmente bloccato e/o segnalato, nell’immediatezza del fatto. Circostanze che risultano del tutto allarmanti se si considera che la disposizione del TSO sarebbe stata trasmessa al Giudice competente per la convalida, il **giorno prima** della visita medica e del **verificarsi** degli stessi pretesi “**anomali comportamenti**” del Mastrogiovanni, che avrebbero dato origine alla richiesta, e che la comunicazione del Vassallo al Lamanna, circa i pretesi “**pericolosi segni**” di “squilibrio mentale” della vittima, risulterebbe trasmessa ben 12 ore dopo il predetto fax alla Cancelleria del Tribunale n punto, va, anche, ribadito che non risulta alcuna verbalizzazione delle asserite “**infrazioni**” al C.d.S., ma solo una annotazione postuma, ad iniziativa dell’allora P.M. dr. Rotondo, in base alla quale il pm avrebbe dovuto disporre ogni più opportuna e tempestiva indagine, circa il fatto che nessuno dei residenti nei luoghi interessati dai pretesi “**anomali comportamenti**” della vittima, abbia confermato la versione del Sindaco Vassallo e del sottotenente Lamanna. Anzi, proprio con riferimento agli episodi di asserita guida pericolosa, si possono rilevare ulteriori grossolane discordanze, che ingenerano il sospetto di una possibile artata manipolazione e/o errata interpretazione dei fatti e delle prove acquisite agli atti. La più rilevante è quella che interessa il preteso “**incidente**” tra la “Punto” del Mastrogiovanni e un’altra Fiat Punto, ferma a fare rifornimento in un chiosco di benzina, vetture che non hanno riportato alcun danno, né i relativi proprietari risulta abbiano mai sporto denuncia di sinistro (a cui nessuno ovviamente ha potuto assistere). Ciò non di meno, a dire del pm Martuscelli, la proprietaria della seconda Punto, tale Mazzarella, avrebbe affermato: “*prima di scendere ... a fare benzina al self-service, in considerazione che non vi erano operai perché era chiuso...*”, mentre i due benzinai del chiosco avrebbero, diversamente affermato che era aperto. Il Pignatari: “*svolgo l’attività di benzinai ... mentre stavo lavorando con la coda dell’occhio ho visto una Fiat punto...*”. *Idem* il Panaite Julian, dipendente del Pignataro, il quale parimenti sostiene “*mentre stavamo lavorando...*”. Alla luce di ciò non è dato capire per quale ordine di ragioni nessuna delle varie A.G. interessate abbia ritenuto

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

verificare se il chiosco di benzina fosse o meno effettivamente chiuso, ovvero chi abbia in concreto identificato il conducente della Punto nella persona di Franco Mastrogiovanni e se siano o meno attendibili le deposizioni dei benzinai Pignatari e Panaite, oppure quella così “*accurata*” della Mazzarella che, diversamente risulterebbe *ictu oculi* clamorosamente falsa ove il chiosco era aperto.

Circostanze tutte che inducono a ritenere che l'intera procedura di TSO sia stata artatamente preconstituita mediante atti falsi dal punto di vista materiale e/o ideologico, con fini ben diversi dalla pretesa tutela dell'incolumità della persona, ovvero che il pm, in spregio ai propri doveri di ufficio, mirasse, sin dall'origine, a richiedere l'assoluzione della Di Matteo che ha convalidato il TSO e del Di Genio, primario della struttura dove lavora la moglie dello stesso pm Martuscelli. In punto, occorre ricordare che ai sensi degli artt. 1 – 5 e ss. L. 833/78 e come da circolare del Ministero degli Interni, il T.S.O. è disposto con provvedimento motivato del Sindaco del Comune, dove risiede la persona nei cui confronti si vuole disporre la misura – o, del Comune dove la persona momentaneamente si trova, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale.

Al riguardo, va ribadito che il pm si è preoccupato di richiedere frettolosamente **l'archiviazione nei confronti della Di Matteo** – che ha convalidato il T.S.O. – unitamente al primario dr. Di Genio –, la quale non poteva, peraltro, rivestire la qualifica di teste, essendo indagata in procedimento connesso, ciò tanto più, senza che il pm neppure abbia rilevato l'assoluta incompetenza del Sindaco di Pollica Vassallo, invece attribuibile o, al Sindaco di Castelnuovo Cilento, dove Mastrogiovanni risiedeva in via Fontana o, al più, al Sindaco di San Mauro, dove la vittima fu prelevata presso il Campeggio Club Costa Cilento, vigendo, peraltro, in tale ultimo caso, ex art. 35 L. 833/78, l'obbligo del Sindaco di Pollica di dare comunicazione al Sindaco di Castelnuovo Cilento.

Ne consegue che le sentenze di merito hanno inopinatamente omissso di prendere in esame tali assorbenti censure, secondo cui il pm avrebbe dovuto contestare alla dr.ssa Di Matteo e ai terzi corresponsabili aventi causa, il reato di abuso di ufficio, oltre alle falsità materiali e/o ideologiche in atti pubblici, posto che nessuna competenza poteva venire riconosciuta al Sindaco di Pollica, Comune non interessato neppure dalle asserite condotte pericolose che Mastrogiovanni avrebbe tenuto nelle ore antecedenti l'Ordinanza, essendosi concentrate nel Comune di Agnone, paese limitrofo ad Acciaroli.

I Giudici di merito non hanno neppure incongruamente ritenuto contestare alla dr.ssa Di Matteo, l'ipotesi di falsa testimonianza, come rinvenibile dalla deposizione resa in udienza ove dichiarava al P.M. che il T.S.O. sarebbe stato eseguito solo **dopo** la restituzione dei certificati medici da parte del Sindaco di Pollica, circostanza come detto smentita dalle risultanze probatorie e dagli altri testi.

Ragioni tutte per cui si insiste affinché il P.G. voglia disporre l'invio degli atti al P.M. competente, affinché proceda alla rituale contestazione alla Di Matteo, per le ipotesi di reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.

P.Q.M.

L'Avv. Antonino Rossi del Foro di Piacenza, in qualità di difensore della parte civile costituita Movimento per la Giustizia Robin Hood

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 570 e 606 c.p.p., che il Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno, dato atto della manifesta ingiustizia e rilevanza sociale del caso, voglia proporre tempestiva impugnazione per cassazione della sentenza sopra epigrafata n. 2296/2016, resa ad epilogo del procedimento penale n 1950/2013 R.G.A., dalla Corte

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

di Appello di Salerno in data 15.11.2016, affinché la Suprema Corte di Cassazione statuisca in tal senso:

- **In via principale: Annulli senza rinvio** la sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale ex art 584 c.p.p. ed escluse le circostanze attenuanti generiche determini la pena per gli imputati come da giustizia;
- **In subordine: Annulli senza rinvio** la sentenza impugnata, escludendo le circostanze attenuanti generiche e i benefici di legge e per l'effetto determini la pena per gli imputati come da giustizia, confermi nel resto le statuizioni penali decise;
- **In ogni caso**, disporsi la trasmissione di copia degli al P.M. territorialmente competente, anche ex artt. 11 e 331 c.p.p., in relazione alle ipotesi di falsa testimonianza *ut supra* rilevate a carico dei soggetti indicati, nonché in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente ospedaliero, ex art. 231/01, nonché per abuso continuato e interesse privato in atti d'ufficio e/o ogni altra ipotesi di reato che meglio potrà ravvisarsi dalla narrativa dei fatti esposti.

Con osservanza

Piacenza, Milano 5 aprile 2017

Avv. Antonino Rossi

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

NOMINA DI NUOVO DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE

La sottoscritta **Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood**, con sede legale in Via Vico 1, Milano, Associazione riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 369/99, già in atti, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.*Dott. Pietro Palau Giovannetti, nato a Milano, il 19.11.1952, residente in Via Vico 1, Milano, già costituitasi parte civile con atto di costituzione in data 21.10.2010 e decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da parte del Giudice di primo grado, nel procedimento nr. 1055/10, quale parte offesa per tutti i reati ascritti nei capi di imputazione nei confronti di:

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

nel procedimento penale, sopra emarginato, nei confronti di:

- 1) DI GENIO Michele n. 14.10.953 Torchiara elett. dom. Capaccio via G. Sacco 14 studio avv. Antonio Fasolino, libero assente
- 2) BARONE Rocco n. 25.1.60 Salerno ivi res. Via S. De Renzi 3, libero contumace
- 3) BASSO Raffaele n. 12.02.975 Napoli elett. dom. Resp. Psichiatria Ospedale "San luca" di Vallo della Lucania, libero contumace
- 4) MAZZA Amerigo n. 20.08.974 Eboli dom. Albanella via Roma 48, libero contumace
- 5) DELLA PEPA Michele n. 16.11.958 Lustra C. elett. dom. Agropoli studio avv. Giuseppe Murino via A. Moro 14, libero assente
- 6) RUBERTO Anna Angela n. 25.12.975 S. Elena Sannita res. Agropoli via Europa 45, libera assente
- 7) DE VITA Antonio n. 13 06.946 Cannalonga ivi res. via Fiera 57, libero assente
- 8) CIRILLO D'AGOSTINO Maria n. 07.03.955 Perito ivi res. via Libertà 44, libera contumace
- 9) TARDIO Antonio n. 05.10.964 Lustra C. ivi res. Via Ripetta 60, libero assente
- 10) GAUDIO Alfredo n. 24.4.74 Vallo L. res. Montano Ant. Via Tempone 22, libero assente
- 11) MINGHETTI Massimo n. 04.02.974 Agropoli res. Montecorice via Provinciale 7, libero contumace



- 12) LUONGO Antonio n. 01.05.952 Ceraso ivi res. via Ravera 4, libero contumace
- 13) CORTAZZO Maria Carmela n. 18.11.965 Cannalonga ivi res. via Figliarola 19, libera contumace
- 14) ORICCHIO Nicola n. 06.05.953 Torchiara ivi res. C.da Castelluccio 27/A, libero contumace
- 15) FORINO Giuseppe n. 06.12.959 Pagani res. Vallo L. via Tipoldi 7, libero assente
- 16) RUSSO Raffaele n. 30.03.961 Montecorice ivi res. via Marina Nuova 14- Agnone, libero assente
- 17) SCARANO Marco n. 19.1.74 Pontecorvo elett. dom. Agropoli via Frasso Telesino 15 presso Scarano Giuseppe, libero assente.
- 18) CASABURI JUAN JOSE', 30.11.66 a Caracas, res. Vallo della Lucania, via S. Maria di Loreto, 11, libero assente.

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

IMPUTATI

DI GENIO MICHELE, BARONE ROCCO, BASSO RAFFAELE, MAZZA AMERIGO, DELLA PEPA MICHELE e RUBERTO ANNA ANGELA

- A) Del reato di cui agli artt. 110, 479, c. 1 e 2 perché, agendo in concorso tra loro, Di Genio Michele quale primario del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Americo, Della Pepa Michele e Ruberto Anna Angela quali medici in servizio presso il predetto reparto, formavano una falsa cartella clinica (atto facente fede fino a querela di falso relativamente alle attività ed agli interventi espletati), riguardante il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio di Mastrogiovanni Francesco, nella quale non davano atto che egli, durante il ricovero, veniva legato al letto con fasce di contenzione ai piedi e alle mani. **Commesso in Vallo della Lucania dal 31.7.2009 al 4.8.2009**

TUTTI

- B) Del reato di cui agli artt. 110, 605, commi 1 e 2 c.p., perché, agendo in concorso tra loro, Di Genio Michele quale primario del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Americo, Della Pepa Michele e Ruberto Anna Angela quali medici in servizio presso il predetto reparto, De Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Casaburi Juan José, Luongo Antonio, Cortazzo Maria Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Russo Antonio e Scarano Marco quali infermieri in servizio presso il predetto reparto, privavano Mastrogiovanni Francesco della libertà personale, segnatamente disponendo che egli venisse legato al letto di degenza con delle fasce di contenzione ai piedi ed alle mani senza alcuna interruzione e senza che venisse mai slegato per più di tre giorni, senza effettuare alcuna visita di controllo sulle ferite che egli aveva riportato agli arti del corpo a causa della contenzione e senza curare le predette ferite, senza dargli né cibo, né acqua, ma solo idratandolo con delle flebo. **Commesso in Vallo della Lucania dal 31.7.2009 al 4.8.2009**
- C) Del reato di cui agli artt. 110, 586 c.p. perché, agendo in concorso tra loro, Di Genio Michele quale primario del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania, Barone Rocco, Basso Raffaele, Mazza Americo, Della Pepa Michele e Ruberto Anna Angela quali medici in servizio presso il predetto reparto, De Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Casaburi Juan José, Luongo Antonio, Cortazzo Maria Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Russo Antonio e Scarano Marco quali infermieri in servizio presso il predetto reparto, cagionavano la morte di Mastrogiovanni Francesco, deceduto per edema polmonare acuto, segnatamente a seguito della commissione del delitto di sequestro di persona di cui al precedente capo B) e con negligenza, imperizia e imprudenza consistite nel tenere legato il Mastrogiovanni al letto di degenza con mezzi di contenzione per più di tre giorni, senza alcuna interruzione, senza effettuare alcuna visita di controllo sulle ferite che egli aveva riportato agli arti del corpo e senza curare le predette ferite, senza disporre ed effettuare adeguata sorveglianza ed assistenza in modo da interrompere il progressivo stato di prostrazione fisica e psichica del paziente, senza dargli né cibo, né acqua, ma solo idratandolo

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

con delle flebo, senza slegarlo nemmeno per brevi pause ai singoli arti. **Commesso in Vallo della Lucania il 4.8.2009.**

DI GENIO MICHELE, BARONE ROCCO, BASSO RAFFAELE

- D) Del reato di cui agli artt. 110, 479, c. 1 e 2 perché, agendo in concorso tra loro, Di Genio Michele quale primario del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania, Barone Rocco e Basso Raffaele quali medici in servizio presso il predetto reparto, formavano una falsa cartella clinica (atto facente fede fino a querela di falso relativamente alle attività ed agli interventi espletati), riguardante il ricovero di Mancoletti Giuseppe, nella quale non davano atto che egli, durante il ricovero, veniva legato al letto con fasce di contenzione ai polsi dalle ore 11,50 del 2.8.2009 alle ore 9,12 del 3.8.2009. **Commesso in Vallo della Lucania dal 2.8.2009 al 3.8.2009.**

DI GENIO MICHELE, BARONE ROCCO, BASSO RAFFAELE, FORINO GIUSEPPE, ORICCHIO NICOLA, LUONGO ANTONIO, GAUDIO ALFREDO, SCARANO MARCO, DE VITA ANTONIO, TARDIO ANTONIO, RUSSO RAFFAELE.

- E) Del reato di cui agli artt. 110, 605, commi 1 e 2 c.p., perché, agendo in concorso tra loro, Di Genio Michele quale primario del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania, Barone Rocco e Basso Raffaele, quali medici in servizio presso il predetto reparto, De Vita Antonio, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Luongo Antonio, Oricchio Nicola, Russo Raffaele e Scarano Marco quali infermieri in servizio presso il predetto reparto, privavano Mancoletti Giuseppe della libertà personale, segnatamente disponendo che egli venisse legato al letto di degenza con delle fasce di contenzione ai polsi dalle ore 11,50 del 2.8.2009 alle ore 9,12 del 3.8.2009 e senza fornirgli adeguata assistenza, tanto che solo fortunatamente nel corso della notte riusciva a bere dell'acqua da una bottiglia appoggiata su di un tavolino, prima avvicinando il tavolino con un piede, poi facendo cadere la bottiglia ed in seguito addentandola con la bocca e riuscendo in tal modo a bere qualche sorso d'acqua.

Commesso in Vallo della Lucania dal 31.7.2009 al 4.8.2009

- F) , FORINO GIUSEPPE, ORICCHIO NICOLA, LUONGO ANTONIO, GAUDIO ALFREDO, SCARANO MARCO, DE VITA ANTONIO, CIRILLO D'AGOSTINO MARIA, TARDIO ANTONIO, MINGHETTI MASSIMO, CORTAZZO CARMELA, RUSSO RAFFAELE e DI GENIO MICHELE

DICHIARA

di nominare quale proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, revocando ogni precedente nomina, l'Avv. Antonino Rossi del Foro di Piacenza con studio in Piacenza, via Pantalini n 7 tel 0523/1554989 fax 0523/1554983 pec rossi.antonino@ordineavvocati.pc.it

eleggendo domicilio in Corso di Porta Romana 54 20122 Milano conferendo ex artt 76,78, 91, 100 e 122 c.p.p,